


"Poste Italiane S.p.A. – Spedizione in Abbonamento Postale – 70% – NO/Alessandria" – ANNO 69°



ORDINE DEI MEDICI CHIRURGI E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

alessandriamedica

6 | 2019

RIVISTA MENSILE
DELL'ORDINE DEI MEDICI CHIRURGI
E DEGLI ODONTOIATRI

Consiglio Direttivo

Dott. Mauro Cappelletti (Presidente)
Dott. Simone Porretto (Vice Presidente)
Dott. Antonio Giovanni Maconi (Segretario)
Dott. Giorgio Comazzi (Tesoriere)

Consiglieri

Dott. Ciro Apetino
Dott.ssa Mariaemanuela Boffa
Dott.ssa Daniela Brancalion
Dott. Riccardo Cavaliere
Dott. Enio Giuseppe Mantellini
Dott.ssa Giulia Milano
Dott. Silvio Roldi
Dott.ssa Annamaria Franca Rossi
Dott. Gian Mario Santamaria
Dott. Federico Torregiani
Dott.ssa Oria Trifoglio
Dott. Pier Angelo Arlandini
Dott. Giuseppe Giulio Gullo Vivaldi

Revisori dei Conti

Dott.ssa Gloria Pivotti (Presidente)
Dott. Aldo Alpa
Dott. Prospero Gastaldi

Revisore dei Conti supplente

Dott.ssa Simona Cavazzoli

Commissione Odontoiatri

Dott. Pier Angelo Arlandini (Presidente)
Dott.ssa Elena Duca (Segretario)
Dott. Giuseppe Giulio Gullo Vivaldi
Dott. Giovanni Iacono
Dott. Paolo Patrucco

Direzione

Ilaria Agosta

Referente ECM

Graziella Reposi

RPD (Responsabile Trattamento Dati)

Nicolò Tartaglia

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

mattino dalle ore 9 alle ore 13

pomeriggio dalle ore 14 alle ore 16

SABATO CHIUSO

Il Presidente **Dott. Mauro CAPPELLETTI**

Il Vice Presidente **Dott. Simone PORRETTO**

Il Segretario **Dott. Antonio Giovanni MACONI**

ricevono **previo appuntamento telefonico**

CONSULENZE su appuntamento telefonico

Consulenza Legale per il Consiglio

Consulenza Fiscale e Consulenza sul Lavoro

Consulenza Previdenziale-Assistenziale ENPAM

Consulenza Previdenziale-Assistenziale INPS/INPDAP

Consulenza ECM

Consulenza Assicurativa

Consulenza Medicina del Lavoro

Consulenza Medicina Legale

Consulenza Medicina Generale

Consulenza Pediatria di Base

Consulenza Medicina Ambulatoriale

Consulenza Odontoiatria

Consulenza Formazione e Rapporti con Azienda

Ospedaliera

Consulenza Medici Continuità Assistenziale,

Graduatorie e Concorsi 118

Consulenza Medici Specializzandi

Consulenza Medicina Sportiva

Consulenza Medici Ospedalieri

Consulenza, compilazione, invio Mod. 730

Consulenza pari opportunità

Consulenza investimenti bancari

- Giorgio Rosso

- Aloisia Ferraris

- Graziella Reposi

- Marino Ravera

- Graziella Reposi

- Giuseppe Giordano

- Marco Pestarino

- Riccardo Cavaliere

- Federico Torregiani

- Mauro Cappelletti

- Giorgio Comazzi

- Paolo Graziosi

- Giovanni Iacono

- Antonio Giovanni Maconi

- Paolo Antonio Barberis

- Giulia Milano

- Ettore Bacchini

- Enio Giuseppe Mantellini

- Antonello Santoro

- Aloisia Ferraris

- Alfio Scrivanti

- Oria Trifoglio

- Marco Mariani

Rivista mensile

dell'Ordine dei Medici Chirurghi

e degli Odontoiatri

della Provincia di Alessandria

fondata nel 1949

Aut. trib. AL n. 33 - Decret. 4.10.49

Litografia Viscardi - Alessandria

Direttore Responsabile

Dott. Mauro CAPPELLETTI

Direttore Editoriale

Graziella REPOSI

Redattore Capo

Antonio Giovanni MACONI

Vice Redattore

Pier Luigi PORTA

Progetto grafico

Mauro BERTA

OMCeO - Alessandria

Via Pisacane, 21

15121 Alessandria

Tel. 0131 253666

Fax 0131 52455

www.ordinemedici.al.it

omceo@ordinemedici.al.it

ordinemedicial@postacert.com

La rivista è stampata su carta patinata opaca che, ad oggi, è la carta meno costosa in assoluto. Inoltre la carta patinata Burgo utilizzata è ecologica ed ha ottenuto la certificazione FSC, organizzazione che controlla sia il problema del rimboscamento, sia la correttezza sociale del processo produttivo.

Il giornale è l'organo ufficiale dell'Ordine e pertanto siamo grati a quei Colleghi che desiderano collaborare con contributi di vario genere (culturale, informativo, sindacale, ecc.) alla sua realizzazione.

Per esigenze organizzative, le richieste di pubblicazione di testi o programmi di convegni su un determinato numero mensile devono pervenire all'Ordine al più tardi entro il giorno 15 del mese precedente.

Nel rispetto della libertà di opinione, la Direzione e la Redazione si riservano di adeguare il materiale presentato alle esigenze di spazio e di impaginazione e di non pubblicare articoli, espressioni denigratorie o polemiche non ritenute idonee al prestigio dell'Ordine. Gli spazi della rivista, previo parere favorevole della Redazione, sono a disposizione dei Colleghi che intendono trattare temi di carattere professionale e scientifico.

IL REDATTORE CAPO

Antonio Giovanni Maconi

La riproduzione di articoli pubblicati su "Alessandria Medica" e sul sito internet non necessita di preventiva autorizzazione da parte della redazione.

È indispensabile tuttavia riportare in calce agli stessi la citazione della fonte di provenienza dell'articolo ed il nome dell'autore.

03

Editoriale

Allarme sanzioni ECM - Leggere con attenzione

05

Notizie dalla FNOMCeO

ECM, Anelli (FNOMCeO) a "Striscia": sanzioni nel 2020 per chi è in deficit di crediti.
Il punto della situazione

08

In evidenza

Obbligo formativo ECM per medici ed odontoiatri trienni 2014-2015-2016 e 2017-2018-2019

16

Previdenza ed Assistenza

Contribuzione percentuale ENPAM sui redditi libero professionali 2018 non soggetti ad altra copertura previdenziale obbligatoria

23

La voce dei Sindacati

FEDERSPEV - Ricorsi alla Corte dei Conti contro taglio perequazione e pensioni. Legge bilancio dicembre 2018

24

Convegni, corsi, congressi

Lo scompenso cardiaco: real life di una patologia complessa

Oggi parliamo di gambe. L'attualità in Flebologia e in Linfologia

La salute mentale come parte integrante del benessere umano.
Analisi del contributo dei Servizi Psichiatrici

27

Informazioni

Graduatoria unica regionale definitiva, valida per il 2019, dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali

Comunicazione telematica con l'Ordine

Deposito titoli di studio presso la sede dell'Ordine

Apertura studi dentistici nel mese di agosto

Rinnovata dalla FNOMCeO la convenzione ARUBA per l'acquisizione o il rinnovo della PEC da parte degli interessati

AAA Cercasi

Ricordiamo



ASSISTIAMO LE PERSONE NEL TROVARE LE MIGLIORI SOLUZIONI PERSONALIZZATE PER LA CURA E LA TUTELA DEI LORO PATRIMONI

Un unico interlocutore per tutti i tuoi bisogni grazie ad un'ampia gamma di prodotti e servizi

- Investimenti
- Risparmio assicurativo/finanziario
- Previdenza
- Protezione patrimoniale nel passaggio generazionale
- Servizi Bancari

OLTRE LA FINANZA

Per la cura dei patrimoni più complessi è possibile usufruire della competenza di specialisti del settore, nella massima riservatezza e professionalità:

- Servizi fiduciari
- Consulenza fiscale
- Consulenza legale
- Consulenza immobiliare

 **FIDEURAM** | Private Banker

Marco Mariani

Ufficio dei Private Banker di Alessandria

Spalto Marengo, 75

Tel. 0131 287153 Cell. 334 7856475

E-mail: mmariani2@fideuram.it

<https://alfabeto.fideuram.it/marco.mariani>

Iscritto all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell'adesione leggere il prospetto, disponibile presso gli Uffici dei Private Banker e sul sito www.fideuram.it

**CONTATTACI
PER AVERE
UN CHECK UP
FINANZIARIO
GRATUITO E PER
CONOSCERE
I SERVIZI DEDICATI
AGLI ISCRITTI
ALL'ORDINE DEI
MEDICI CHIRURGHI
E ODONTOIATRI
E AI LORO FAMILIARI**

ALLARME SANZIONI ECM LEGGERE CON ATTENZIONE

Il sistema ECM, entrato in vigore nel 2002, è arrivato come una bomba ad orologeria nella vita dei medici italiani. Oggi si rischia un'esplosione dannosa per tutti.

Siccome gli articoli sull'argomento sono complessi da scrivere e da leggere, ho preferito proporvi l'argomento attraverso una serie di considerazioni.

I medici italiani hanno soltanto più sei mesi di tempo per mettersi al riparo dal fatto di non avere raggiunto i crediti formativi obbligatori per il triennio 2014-2016.

Questo problema riguarda non solo i medici ma anche infermieri e tutte le categorie sanitarie, nonché tutti i professionisti (ingegneri, architetti, giornalisti, ecc.).

I medici che sono in regola non devono preoccuparsi, devono stare sereni e tranquilli e non fare niente.

I medici che risulteranno non in regola con i crediti, riceveranno a casa una lettera dell'Ordine che li informerà di questa situazione. Ricevere questa lettera non significa che al momento si avranno danni o sanzioni perché in questo elenco potrebbero essere compresi anche coloro che hanno diritto ad essere esentati ma non lo hanno mai segnalato al Co.Ge.A.P.S., nonché coloro che, pur avendo acquisito i crediti necessari, non li trovano sul Co.Ge.A.P.S. perché magari non trasmessi dal provider.

Per sapere se si è in regola, occorre registrarsi sul sito Cogeaps.it e verificare la propria posizione.

Se si risulta non in regola, occorre che il medico verifichi, sempre nella propria area riservata del Co.Ge.A.P.S., se il Consorzio ha inserito tutti i corsi che ha fatto o se ne manca qualcuno. Se ne manca qualcuno occorre compilare nell'area riservata, l'apposita autocertificazione allegando un documento attestante la partecipazione e copia di un documento di identità ed inserendo il tutto nella stessa procedura online.

L'Ordine non è deputato a questa procedura che deve essere effettuata personalmente dal medico.

Sono esentati dall'obbligo di avere i crediti formativi i medici pensionati che svolgono una saltuaria attività professionale.

I medici che ritengono di essere esentati devono, sempre tramite la citata procedura, inserire nel Co.Ge.A.P.S. l'autocertificazione, allegando i documenti giustificativi che danno diritto ad essere esentati e la copia di un documento di identità.

L'Ordine non desidera sanzionare i medici ma per legge deve sollecitarli ad effettuare la formazione che rilascia i crediti.

Gli Ordini eseguono le disposizioni di legge e sono molto preoccupati per le ripercussioni sui Colleghi ed il rischio di una massa di complicate procedure burocratiche per le sanzioni in quanto la Federazione ci ha informati che non sono tecnicamente percorribili tentativi di ottenere ulteriori proroghe.

Le sanzioni consistono nell'apertura di un procedimento disciplinare per violazione delle disposizioni deontologiche dell'obbligo formativo. Le sanzioni sono graduate per legge e consistono in avvertimento, censura, sospensione.

Si stima che i medici che non hanno realizzato i crediti siano circa il 40% del totale (tale percentuale potrebbe comprendere anche però gli eventuali esentabili che non abbiano provveduto ad inserire nel Co.Ge.A.P.S. la documentazione per ottenere gli esoneri o le esenzioni e quindi potrebbe ridursi).

La Federazione si sta muovendo per verificare se ci sono Aziende Sanitarie che non hanno provveduto a fornire ai medici la formazione che sono obbligate ad erogare.

Si ha l'impressione poi che esista una fascia di Colleghi che non abbiano usufruito delle offerte formative a loro disposizione tramite la Federazione e l'Ordine (corsi fad e residenziali).

Alcune Aziende chiedono la verifica dei crediti raggiunti dai professionisti per consentire progressioni di carriera.

Nelle aule di tribunale alcuni giudici considerano la mancanza dei crediti come un segno indiretto di negligenza professionale e quindi ne potrebbe derivare un'aggravante nell'ambito di eventuali giudizi nei contenziosi.

Ci risulta che pazienti ed avvocati cerchino di sapere se è possibile consultare l'elenco dei medici formati con i crediti ECM o meno. Tale elenco al momento è riservato e consultabile dagli Ordini e dal singolo iscritto soltanto per la propria posizione.

Raccomando ai Colleghi di prendere in considerazione quanto scritto sopra e tenerne il dovuto conto.



Mauro Cappelletti

Mauro Cappelletti



Dr. Giuseppe Spinoglio
Specialista in Chirurgia
Generale

- Direttore Scuola Speciale SIC di Chirurgia Robotica
- Direttore EARCS: European Academy of Robotic Colorectal Surgery
- Direttore Programma Chirurgia Robotica e Formazione
Istituto Candiolo FPO IRCCS Torino

Dr. Emilio Rapetti
Specialista in Oftalmologia

- Esame OCT

Dr.ssa Anna Maria Costante
Specialista in Cardiologia

Dr.ssa Caterina Cellarino
Senologia
Specialista in Radiodiagnostica

Dr.ssa Francesca Riboni
Specialista in Ginecologia e
Ostetricia

Dr. Antonio Monaco
Specialista in Ginecologia e
Ostetricia

- Responsabile Servizio Procreazione Medicalmente Assistita e Sterilità di Coppia
Clinica Promea

Dr. Nicola Strobelt
Specialista in Ginecologia e
Ostetricia

- Direttore SC Ginecologia e Ostetricia
Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo - Alessandria

Dr. Ezio Capuzzo
Specialista in Ginecologia e
Ostetricia

- Diagnosi Prenatale
- Ecografia Ostetrica 3D e 4D
- Ecografia Ginecologica

Centro Diagnostico Venezia Trentasette

Via Venezia 37 · 15121 Alessandria

Tel 0131 265915 · Fax 0131 251806 · Cell 348 2686255

info@centrodiagnosticovenezia37.it · www.centrodiagnosticovenezia37.it

Direttore sanitario: Dr. E. Capuzzo

Ecm, Anelli (Fnomceo) a “Striscia”: sanzioni nel 2020 per chi è in deficit di crediti. Il punto della situazione

Le sanzioni per chi non si aggiorna con l'Ecm ci saranno dal 2020.

Lo conferma il Presidente Fnomceo **Filippo Anelli** ai microfoni di Striscia la notizia, il Tg satirico di Canale 5.

I medici che entro il 2020 non hanno conseguito il fabbisogno formativo potranno essere destinatari di provvedimenti come ammonimento, censura, sospensione.

«Ma teniamo conto che i colleghi sono sottoposti a stress lavorativo e che ci sono stati tagli alla formazione; i medici negli ospedali – ha aggiunto il presidente Fnomceo – continuano a fare 1,5 milioni di ore in più per un valore di mezzo miliardo di euro», e in molti casi anche a discapito delle ore di formazione.

Il servizio affonda le radici nell'articolo di Doctor 33 del 2 maggio, a seguito della prima sospensione (3 mesi) comminata da un Ordine, ad Aosta, a un Odontoiatra e poi confermata dalla Commissione Esercenti Arti e Professioni Sanitarie.

Dal 2002 tutti i professionisti devono aggiornarsi, recita l'invitato di Striscia **Moreno Morello**, e ricorda come l'obbligo di conseguire 150 crediti di fabbisogno formativo sia stato raggiunto solo da un medico su due alla fine del triennio 2014-2016.

Dunque, c'è stata una proroga della chance di conseguire i crediti nel triennio 2016-19 ma a questo punto a dicembre i medici dovranno avere 300 crediti, ricorda Morello.

Tutti li raggiungeranno?

Al momento -ricorda Striscia- secondo i dati riportati da alcuni media ci sarebbero 4 medici su 10 a rischio sanzioni.

Ma Anelli ribatte che «non è un dato vero, andrà corretto, la percentuale di medici aggiornati dovrebbe essere l'80% degli iscritti all'Albo. Consulcesi, pool di legali che è attivo anche nella formazione continua, prende atto della replica di Anelli, e pone tre problemi.

Primo, le associazioni dei pazienti «chiedono a gran voce piena trasparenza sul percorso formativo dei professionisti a cui affidano la loro salute».

Secondo, «poter certificare l'adempimento dell'obbligo costituisce una chiave di volta nel contenzioso medico-paziente e un requisito sempre più essenziale per abbattere i premi assicurativi».

In altre parole, chi non si aggiorna è esposto anche dal punto di vista assicurativo in caso debba tutelarsi in contenziosi per presunta malpractice.

Terzo, anche per adeguarsi al quadro sanzionatorio mutato, si evoca «un intervento legislativo che restituisca al sistema Ecm credibilità e trasparenza, offrendo ai medici

gli strumenti più adatti per aggiornare le loro competenze» con riguardo in particolare alla Formazione a distanza (Fad) «per superare le oggettive difficoltà legate a tempi e costi della formazione».

La chance di ovviare nell'attuale triennio formativo ad eventuali ammanchi di crediti del triennio precedente è prevista per tutte le professioni sanitarie da una determina della Commissione Nazionale Formazione Continua dello scorso autunno.

Nel provvedimento si ribadisce che nella realtà il fabbisogno di crediti non è 150 in 3 anni ma dipende dalle situazioni contingenti e personali che, in base a una precedente delibera del 2016, si traducono in esoneri (per gli specializzandi), esenzioni, altre riduzioni.

Secondo la stessa determina, possono essere destinate al recupero del debito 2014-16 anche partecipazioni ad eventi già acquisite per questo triennio sul portale Cogeps ed è permesso raddoppiare la percentuale di crediti acquisibili con autoformazione, dal 10 al 20% di tutto il fabbisogno del triennio 2017-19.

La stessa delibera chiarisce che per i professionisti abilitati ma non ancora autorizzati ad esercitare l'obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione all'Ordine.

Mauro Miserendino

Roma, 15 maggio 2019

(da Doctor33 del 15 maggio 2019)

ORA IL MIO INGLESE HA PIÙ CREDITO

SAY YES TO WALL STREET ENGLISH

**DAI 27
AI 50
CREDITI
ECM
PER LIVELLO**



**1 MESE DI CORSO
PERSONAL
ENGLISH GRATIS**

Compilando il coupon

25% SCONTO

Per iscrizione
sui corsi Personal English

Offerta valida fino al 01/07/19

VIA SAN GIACOMO DELLA VITTORIA 64

ALESSANDRIA

0131 253242

WWW.WALLSTREET.IT



1 Mese d'Inglese gratuito per tutti gli iscritti all' ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI della provincia di Alessandria

Il mese d'inglese omaggio contempla tutte le attività didattiche del corso
"Personal English":

- **English @nytime**: lezioni multimediali interattive di tipo comunicativo, per migliorare comprensione ed espressione con simulazioni di contesti di vita reale.
- **Complementary Class**: incontri di conversazione in piccoli gruppi con insegnante madrelingua per migliorare vocabolario e skills comunicativi.
- **Social club**: attività culturali e comunicative per vivere l'inglese in piccoli gruppi con insegnante madrelingua.
- **Encounter**: incontri semi individuali di verifica con insegnanti madrelingua.

L'adesione dovrà pervenire entro il 01/07/2019.

Cognome _____ **Nome** _____
Cellulare _____ **E-mail** _____ @ _____

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, WSI ALESSANDRIA S.r.l., quale titolare del trattamento, la informa che tratterà i dati personali conferiti con la compilazione del modulo solo a seguito del suo esplicito consenso ed esclusivamente al fine di trasmettere offerte promozionali e commerciali e/o altro materiale pubblicitario sia a mezzo di posta elettronica, sms, mms, o altro servizio di messaggistica sia a mezzo di posta cartacea e/o chiamate tramite operatore. Qualora decida di fornirci i Suoi dati, scegliendo "acconsente" qui sotto, La informiamo che questi saranno trattati da personale autorizzato, fornitori designati e saranno conservati per tutto il tempo necessario ad adempiere alla sua richiesta. I Suoi dati personali potranno essere comunicati a società appartenenti alla medesima rete di franchising, anche all'estero. I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati a società di servizi e a società di promozione e marketing nonché a studi professionali o a società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza, che li tratteranno per la medesima finalità dichiarata dal titolare. Informiamo che in qualità di interessato Lei ha il diritto di richiedere al Titolare del trattamento l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati personali forniti; ha inoltre il diritto di richiedere la limitazione al trattamento nonché di opporsi allo stesso gratuitamente ed in qualsiasi momento oltre al diritto alla portabilità dei dati. Lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo qualora ritenesse che i diritti qui indicati non Le siano stati riconosciuti. Il mancato conferimento dei dati non ci permetterà di adempiere a quanto da Lei richiesto e, di conseguenza, di inviarLe offerte promozionali. Ai sensi Regolamento ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Può consultare l'informativa completa presso la nostra sede di Via San Giacomo della Vittoria, 64 - 15121 Alessandria, Italia. Per esercitare i Suoi diritti può rivolgersi direttamente al Titolare del trattamento, scrivendo alla sede di Via San Giacomo della Vittoria, 64 - 15121 Alessandria, Italia o all'indirizzo di posta elettronica wsj.alessandria@wallstreet.it.

O acconsente

O non acconsente

Con la sottoscrizione del presente coupon, lei dichiara di aver preso visione del contenuto e di accettare tutte le condizioni riportate.

Data _____ **Firma** _____

Obbligo Formativo ECM per medici ed odontoiatri trienni 2014-2015-2016 e 2017-2018-2019

Per l'inserimento dei crediti mancanti nel triennio 2014-15-16 è possibile utilizzare i crediti acquisiti nel triennio 2017-2018-2019

L'art. 16 quater del D.lgs. 502/92 e s.m.i. dispone che la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere l'attività professionale in qualità di dipendente per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private nonché per la libera professione. Inoltre l'art. 19 del Codice di Deontologia Medica prevede che "il medico, nel corso di tutta la sua vita professionale, persegue l'aggiornamento costante e la formazione continua per lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze professionali tecniche e non tecniche, favorendone la diffusione ai discenti e ai collaboratori. Il medico assolve agli obblighi formativi. L'Ordine certifica agli iscritti ai propri Albi i crediti acquisiti nei percorsi formativi e ne valuta le eventuali inadempienze". I contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale dipendente e convenzionato individuano specifici elementi di penalizzazione, anche di natura economica, per il personale che nel triennio non abbia conseguito il minimo di crediti formativi stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC).

La FNOMCeO sta inviando a ciascun Ordine gli elenchi degli iscritti agli Albi che risultano "non certificabili ECM" (coloro che non hanno completato il fabbisogno formativo ECM del triennio 2014-15-16) e del triennio 2017-2018-2019.

Ciò al fine di consentire - a tutti coloro che non hanno raggiunto il fabbisogno di cui sopra ma che hanno conseguito nel triennio 2017-2018-2019 crediti ECM "trasferibili" secondo la nuova normativa al triennio 2014-2015-2016 per il recupero dei crediti mancanti - di regolarizzare la loro posizione entro il 31 dicembre 2019, acquisendo quindi la certificabilità ECM anche per tale triennio.

La CNFC ha approvato alcune importanti modifiche, già pubblicate più volte sul nostro giornale, riguardanti:

- 1) la possibilità per tutti i professionisti, che nel triennio 2014/2016 non abbiano soddisfatto l'obbligo formativo individuale triennale, di completare il conseguimento dei crediti con formazione ECM svolta nel triennio 2017/2019;
- 2) il riconoscimento di crediti individuali tramite lo svolgimento delle attività di:
 - Ricerca scientifica (pubblicazioni scientifiche e sperimentazioni cliniche)
 - Tutoraggio individuale
 - Formazione all'estero
 - Autoformazione per la quale è previsto l'ampliamento dal 10% al 20% della percentuale dei crediti formativi

acquisibili per il triennio 2017/ 2019.

- 3) l'esenzione per gli iscritti agli albi in pensione che esercitano saltuariamente l'attività professionale.



Graziella Reposi

- OBBLIGO FORMAZIONE -

Per il triennio 2017/2019 il professionista sanitario deve assolvere come discente di eventi erogati da provider almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale, eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni e altre riduzioni.

La residua parte del 60% dei crediti può essere maturata con:

- attività di docenza in eventi ECM
- attività di "Formazione individuale".

Per il triennio 2017/2019 i crediti maturabili tramite le suddette attività di formazione individuale non possono complessivamente superare il 60%, come dicevo, dell'obbligo formativo triennale tenendo conto anche dei crediti acquisibili con le docenze e fermo restando il limite del 20% per l'autoformazione.

La richiesta di riconoscimento dei crediti Ecm dovrà essere presentata utilizzando i seguenti Modelli allegati al Manuale emanato dalla CNFC:

Allegato IV. Domanda di riconoscimento dei crediti per pubblicazioni scientifiche

Allegato V. Domanda di riconoscimento dei crediti per sperimentazioni cliniche

Allegato VI. Domanda di riconoscimento dei crediti per tutoraggio

Allegato VII. Domanda di riconoscimento dei crediti per formazione individuale all'estero

Allegato VIII. Domanda di riconoscimento dei crediti per autoformazione

Ciascun professionista sanitario potrà inserire autonomamente sul portale del COGEAPS con le procedure che seguono i modelli (Allegati IV, V, VI, VII, VIII) per il riconoscimento dei crediti acquisiti mediante le varie modalità di Formazione individuale.

Dopo opportuna validazione da parte del Co.Ge.A.P.S. sarà possibile visionare il numero di crediti maturati nella propria area riservata.

Tali modelli sono reperibili nel Co.Ge.A.P.S. e devono essere inseriti nello stesso sistema. Una copia dei medesimi si trova in calce a questo articolo nella versione pubblicata sul nostro sito.

- DECORRENZA OBBLIGO FORMAZIONE PER I GIOVANI ISCRITTI -

L'obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all'Ordine.

Da tale data il professionista sanitario deve maturare i crediti previsti per i residui anni del triennio formativo.

A tal fine il debito formativo viene calcolato suddividendo per tre il numero di crediti previsti per l'assolvimento

dell'obbligo formativo triennale al netto di esoneri ed esenzioni e moltiplicando il risultato per il numero degli anni residui del triennio formativo in corso.

- PENSIONATI -

I medici pensionati che esercitano saltuariamente l'attività professionale sono esentati.

- RECUPERO CREDITI OBBLIGO FORMATIVO TRIENNIO 2014/2016 -

I
M
P
O
R
T
A
N
T
E

VIENE DATA LA POSSIBILITÀ ENTRO E NON OLTRE IL 31-12-2019 A TUTTI I PROFESSIONISTI SANITARI CHE NEL TRIENNIO 2014/2016 NON ABBIANO SODDISFATTO L'OBBLIGO FORMATIVO INDIVIDUALE TRIENNALE, DI COMPLETARE IL CONSEGUIMENTO DEI CREDITI CON FORMAZIONE ECM SVOLTA NEL TRIENNIO 2017/2019, AL NETTO DI ESONERI, ESENZIONI ED EVENTUALI ALTRE RIDUZIONI.

I CREDITI MATURATI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2019, ACQUISITI QUALE RECUPERO DEL DEBITO FORMATIVO E TRASFERITI PER COMPETENZA AL TRIENNIO 2014/2016, NON SARANNO NATURALMENTE CONSIDERATI AI FINI DEL SODDISFACIMENTO DELL'OBBLIGO DEL TRIENNIO 2017/2019.

IL RECUPERO DEI CREDITI PER IL TRIENNIO 2014/2016 È UNA FACOLTÀ DEL PROFESSIONISTA SANITARIO CHE, TRAMITE L'ACCESSO AL PORTALE Co.Ge.A.P.S., DOVRÀ PROCEDERE ALLO SPOSTAMENTO DELLA COMPETENZA DEI CREDITI ACQUISITI. TALE FACOLTÀ DEVE ESSERE ESERCITATA AUTONOMAMENTE DAL PROFESSIONISTA, ATTRAVERSO LA SPECIFICA PROCEDURA INFORMATICA DA ESEGUIRE SUL PORTALE DEL Co.Ge.A.P.S..

I CREDITI INDICATI QUALI RECUPERO DELL'OBBLIGO FORMATIVO PER IL TRIENNIO 2014/2016 POTRANNO ESSERE SPOSTATI DI COMPETENZA PER L'INTERO VALORE DELLA SINGOLA PARTECIPAZIONE E, AGLI STESSI, VERRANNO APPLICATE LE NORME DEL TRIENNIO 2014/2016; TALE SPOSTAMENTO SARÀ IRREVERSIBILE. POTRANNO ESSERE DESTINATE AL RECUPERO LE PARTECIPAZIONI REGISTRATE NELLA BANCA DATI DEL COGEAPS E UNA VOLTA SPOSTATE NON VERRANNO PIÙ CONTEGGIATE NEL TRIENNIO IN CUI SONO STATE ORIGINARIAMENTE ACQUISITE (NEL PRESENTE 2017-2018-2019). TUTTI I PROFESSIONISTI HANNO FACOLTÀ DI AVVALERSI DEL RECUPERO DEI CREDITI PER IL SODDISFACIMENTO DELL'OBBLIGO FORMATIVO DEL PRECEDENTE TRIENNIO, FERMI RESTANDO EVENTUALI ADEMPIMENTI SPECIFICI PREVISTI DA NORMATIVE DI LEGGE.

LA PERCENTUALE DI CREDITI FORMATIVI ACQUISIBILI MEDIANTE AUTOFORMAZIONE (CHE HO CONSIGLIATO A MOLTI ISCRITTI IN BASE ALLA LORO SITUAZIONE CREDITI) È AUMENTATA DAL 10 AL 20 PER CENTO PER IL TRIENNIO 2017/2019.

OGNI ANNO IL Co.Ge.A.P.S. FORNIRÀ AGLI ORDINI E ALLE FEDERAZIONI NAZ.LI, UN RESOCONTO CONTENENTE L'OBBLIGO FORMATIVO PER CIASCUN ISCRITTO, I CREDITI FORMATIVI ACQUISITI NEL TRIENNIO, NONCHÉ I CREDITI SPOSTATI DI COMPETENZA DAL TRIENNIO 2017/19 A QUELLO 2014/16, DAI SINGOLI PROFESSIONISTI SANITARI ISCRITTI AGLI ORDINI.

VIENE CONFERMATO L'ESENZIONE DELL'OBBLIGO FORMATIVO PER I MEDICI E GLI ODONTOIATRI PENSIONATI. PER QUANTO RIGUARDA LA SITUAZIONE SEGNALATA DAL NOSTRO ORDINE AL Co.Ge.A.P.S. ED INVIATA A TUTTI I GIOVANI ISCRITTI RELATIVAMENTE ALLA DECORRENZA DELL'OBBLIGO DI FORMAZIONE CONTINUA, VIENE DEFINITIVAMENTE SANCITO CHE TALE OBBLIGO DECORRE, PER I PROFESSIONISTI RIGUARDO AI QUALI L'ACQUISIZIONE DEL TITOLO ABILITANTE (ESAME DI STATO) NON È SUFFICIENTE PER ESERCITARE LA PROFESSIONE, DAL 1° GENNAIO SUCCESSIVO AL POSSESSO DEL TITOLO ABILITANTE NECESSARIO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ SANITARIA NEL CASO DI MEDICI E ODONTOIATRI CON L'ISCRIZIONE ALL'ORDINE PROFESSIONALE.

IN TALI CASI VIENE INTESO PERTANTO - COME SOSTENUTO DAL NOSTRO ORDINE - CHE L'OBBLIGO DI FORMAZIONE CONTINUA DECORRE DAL 1° GENNAIO SUCCESSIVO ALLA DATA DI PRIMA ISCRIZIONE ALL'ORDINE. PER LE PROFESSIONI IL CUI ESERCIZIO, ANTECEDENTEMENTE ALLA LEGGE 3/2018, NON ERA PRECEDENTEMENTE SUBORDINATO ALL'ISCRIZIONE AD ORDINI, COLLEGI O ASSOCIAZIONI, L'OBBLIGO DI FORMAZIONE DECORRE COMUNQUE DAL 1° GENNAIO SUCCESSIVO AL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI STUDIO O ALTRO PROVVEDIMENTO ABILITANTE E PROSEGUE SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ CON L'ISCRIZIONE ALL'ORDINE.

MODALITÀ PRATICHE PER TALE SPOSTAMENTO

L'applicazione pratica per lo "spostamento" dei crediti ECM conseguiti nel 2017-18-19 nel triennio 2014-2015-2016 ai fini di completare il fabbisogno di tale triennio, è abbastanza impegnativa.

1. Occorre innanzitutto registrarsi al Co.Ge.A.P.S. (vedi più avanti) ed ottenere i codici di accesso che saranno spediti dal Consorzio alla mail fornita dall'interessato.
2. Successivamente entrare nella propria Area Riservata digitando username e password.
3. Entrare in Dettagli professionisti – Selezionare il triennio 2014-2015-2016 e controllare la situazione ECM onde verificare il numero di crediti da recuperare in

tale triennio.

4. Qualora occorresse il recupero crediti, sempre nell'area "Dettagli professionista" (Partecipazioni ECM), nella striscia evidenziata in giallo sono presenti le seguenti diciture:
 - CREDITI INDIVIDUALI
 - CREDITI MANCANTI
 - ESONERI ED ESENZIONI
 - SPOSTAMENTO CREDITI

Tralasciando le prime tre indicazioni che ai fini dello spostamento al momento non ci interessano, parlerò ora dell'ultima voce, che deve essere innanzitutto cliccata. Nella schermata successiva "Gestione spostamento crediti",

preceduta da una breve spiegazione, è presente la voce scritta in rosso che deve essere a sua volta selezionata:

Dal 2017-2018-2019 al triennio 14/16

Si aprirà la schermata “Dettagli professionista: Partecipazioni ECM” dove compaiono automaticamente, suddivise per eventi, le partecipazioni ECM dell’attuale triennio.

Al termine della striscia di ogni evento è presente la colonna “Sposta” che riporta il simbolo del notes sul quale il medico che è nelle condizioni di dover utilizzare i crediti 2017-2018-2019 per colmare il fabbisogno 2014-2015-2016, deve cliccare per spostare l’evento utile ed i crediti relativi nel triennio 2014-2015-2016. E’ pertanto necessario calcolare i crediti mancanti e spostare gli eventi o l’evento che andranno a completare il numero di crediti insufficienti.

ATTENZIONE! La scelta dei crediti da utilizzare per il recupero e l’effettivo spostamento devono essere effettuati obbligatoriamente dal professionista interessato. **Pertanto il Co.Ge.A.P.S. NON ESEGUE QUESTA PROCEDURA e la stessa deve essere applicata dal sanitario.** Nel corso del procedimento appare una scritta per ben due volte che chiede conferma dell’esportazione dei crediti: all’incirca “Questa partecipazione, una volta spostata non potrà più essere cambiata di competenza. Sicuro di voler procedere con l’operazione?”.

Premendo INVIA il sistema provvede automaticamente all’acquisizione ed appare la scritta “NUOVI CREDITI RICONOSCIUTI PER LA PARTECIPAZIONE...” con l’indicazione del numero crediti acquisiti.

Finito questo procedimento il trasferimento è completato, ma è utile ricontrollare il triennio 2014-2015-2016 per verificare l’effettivo spostamento dei crediti. (Per ora non conosco i tempi in cui il sistema provvede allo spostamento: dovrebbe avvenire immediatamente).

E’ consigliabile quindi provvedere alla registrazione al Co.Ge.A.P.S. stampando sia la scheda del triennio 2014-2015-2016 che quella del 2017-2018-2019 e, dopo i con-

trolli sopracitati, provvedere a tutte le procedure di spostamento utilizzando i chiarimenti riportati più volte sul nostro giornale.

Lo spostamento dei termini al 31 dicembre 2019, che dal nostro Ordine era stato fortemente auspicato, renderà più facile raggiungere il proprio fabbisogno formativo per il triennio 2014/2016.

- CONSIGLIO PER TUTTI -

CONSIDERATO CHE FRA CIRCA SEI MESI E CIOÈ ENTRO IL 31.12.2019 SI PRESENTERÀ LA SCADENZA PER REGOLARIZZARE LA PROPRIA POSIZIONE E CHE IN QUESTO LASSO DI TEMPO, CHI FOSSE NELLA SITUAZIONE DI DOVER PROVVEDERE AGLI SPOSTAMENTI INSERENDO NEL TRIENNIO 2014-15-16 I CREDITI ACQUISITI NEL TRIENNIO 2017-18-19 POTREBBE RIMANERE SGUARANTITO IN QUEST’ULTIMO, ESORTO I COLLEGHI A CONSEGUIRE IL MAGGIOR NUMERO DI CREDITI ECM ENTRO IL 31 DICEMBRE 2019, ONDE AVERNE UN CONGRUO NUMERO DA DISTRIBUIRE NEI DUE TRIENNI.

SOLLECITO PERTANTO TUTTI GLI ISCRITTI ALL’ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO FORMATIVO CONSULTANDO SUL SITO DEL Co.Ge.A.P.S, COME GIA’ DETTO, LA PROPRIA POSIZIONE ECM, COLLEGANDOSI ALL’AREA RISERVATA DEL CONSORZIO (www.cogeaps.it) E REGISTRANDOSI, QUALORA NON LO AVESSERO GIA’ FATTO.

Ciascuno in tal modo potrà inserire eventuali esoneri, esenzioni, autoformazione, crediti di eventi mancanti nei due trienni citati.

Ricordo che nell’area riservata del Co.Ge.A.P.S è consentito inserire eventuali eventi frequentati ma mancanti entrando su “Partecipazione ECM” (Esempio FIGURA 1) e successivamente su “Crediti mancanti”, dalla cui schermata si potranno inserire i singoli eventi formativi, allegando l’autocertificazione accompagnata dalla scansione del documento di riconoscimento e dall’attestato in possesso (Esempio FIGURA 2).

FIGURA 1



FIGURA 2

HOME ANAGRAFICA PARTECIPAZIONI ECM DOSSIER FORMATIVI DOSSIER FORMATIVI DI GRUPPO RICHIESTE

EVENTO DOTT.

Identificazione evento

Codice * Codice Edizione Codice Organizzatore * Codice Accrediatore *

Informazioni evento

Tipo evento * Data inizio * Data fine * Data acquisizione crediti *

Numero ore Crediti totali evento Tipo formazione * Obiettivo *

Numero Partecipanti Tipologia formazione

Informazioni professionista

Numero crediti acquisiti * Tipo crediti * Stato contrattuale * Partecipante reclutato

Sponsor Professione * Disciplina/e *

Allegati

File di Autocertificazione * Nessun file selezionato

File di Attestato * Nessun file selezionato

RIPORTO NUOVAMENTE, A MEMORIA, ALCUNI DATI UTILI AI COLLEGHI

- ISTRUZIONI PER L'ACCESSO AL Co.Ge.A.P.S. -

LE MODALITA' PER L'ACCESSO SONO:

Sito: www.cogeaps.it

Indirizzo e-mail dedicato: ecm@cogeaps.it

Telefono 06.36000893

Attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00

Il percorso per accedere è:

Al centro della Home page del sito www.cogeaps.it cliccare su "ACCESSO ANAGRAFE CREDITI ECM".

Si apre la mascherina per l'accesso all'area riservata.

Se il professionista non è ancora registrato, si clicca in fondo al box "Sei un professionista della salute? Registrati".

Scegliere l'opzione che rispecchia la situazione del professionista: nel nostro caso "Sono iscritto ad un ordine, un collegio o ad un'associazione professionale".

A questo punto, nella schermata che compare, occorre compilare i campi richiesti per registrarsi.

Una volta registrati si potranno stampare le proprie schede individuali dei crediti acquisiti, di quelli mancanti e della presenza di eventuali esoneri, esenzioni, per i trienni 2014-2015-2016, 2017-2018-2019 e, per i Collegli interessati, provvedere allo "spostamento" crediti o all'inserimento di dati mancanti.

E' POSSIBILE QUINDI PROVVEDERE A QUANTO SOPRA con le seguenti procedure:

- ON LINE OPERANDO NELLA PROPRIA AREA RISERVATA DEL PORTALE DEL CONSORZIO. Qualora non fosse possibile accedere è consigliabile, dopo aver effettuato qualche tentativo, telefonare direttamente al Co.Ge.A.P.S. ed eventualmente, procedere INVIANDO UNA E-MAIL AL CONSORZIO STESSO.

IN AMBEDUE I CASI OCCORRE COMPILARE L'APPOSITA AUTOCERTIFICAZIONE INERENTE LA PROPRIA POSIZIONE, ALLEGANDO LA NECESSARIA DOCUMENTAZIONE CON COPIA DI UN DOCUMENTO D'IDENTITÀ IN PDF.

ATTENZIONE! L'INVIO E-MAIL NON VALE PER LO "SPOSTAMENTO" CREDITI CHE DEVE ESSERE EFFETTUATO AUTONOMAMENTE E DIRETTAMENTE DALL'INTERESSATO IN MODALITA' ON-LINE.

E' POSSIBILE, INOLTRE, CONTROLLANDO LA SCHEDA INDIVIDUALE, VERIFICARE SE NEI DATI DEL Co.Ge.A.P.S. SIANO CONTENUTI ERRORI O SIANO PRESENTI ANOMALIE CHE DOVRANNO, COME SOPRA DESCRITTO, ESSERE SEGNALATI AL PIU' PRESTO AL CONSORZIO.

- INSERIMENTO DI DATI INDIVIDUALI -

Il professionista ha quindi la possibilità di segnalare al Consorzio, oltre allo spostamento crediti, esoneri, esenzioni, discordanze, autoformazione, aggiunte o inesattezze riscontrate, e tutto ciò che ho riportato ampiamente nel precedente vademecum pubblicato sul sito dell'Ordine nella sezione "ECM – EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA", con le stesse modalità soprariportate (vedere per un approfondimento i relativi capitoli del Vademecum sul sito nella Sezione "ECM – EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA"), inviando l'apposita autocertificazione, copia della relativa documentazione e di un documento di identità in formato PDF, come già detto, per:

- Esoneri;
- Esenzioni;
- Crediti ECM di formazione accreditata in Italia mancanti, non trasmessi dai Provider;
- Rettifiche per errori/difficoltà nei dati trasmessi sempre dai Provider relativamente a crediti ECM di eventi accreditati;
- Crediti ECM individuali per formazione effettuata all'estero e non accreditata in Italia;
- Crediti ECM individuali per pubblicazioni scientifiche e sperimentazioni;
- Crediti ECM individuali per autoformazione per tutti gli iscritti (DIPENDENTI E LIBERI PROFESSIONISTI: massimo il 20% dell'obbligo formativo personale triennio 2017/19);
- Crediti ECM individuali per tutoraggio.

Di seguito riporto le istruzioni per l'inserimento dei dati

- FORMAZIONE INDIVIDUALE -

Le attività di "formazione individuale" comprendono tutte le attività formative non erogate da provider. Tali attività possono consistere in:

- a) attività di ricerca scientifica:
 1. pubblicazioni scientifiche (vedi Mod. Autocertificazione IV);
 2. sperimentazioni cliniche (vedi Mod. Autocertificazione V);
- b) tutoraggio individuale (vedi Mod. Autocertificazione VI);
- c) attività di formazione individuale all'estero (vedi Mod. Autocertificazione VII);
- d) attività di autoformazione (vedi Mod. Autocertificazione VIII).

Per il triennio 2017/2019 i crediti maturabili tramite tali attività di formazione individuale (voci a, b, c, e d) non possono complessivamente superare il 60% dell'obbligo formativo triennale tenendo conto anche dei crediti acquisibili con le docenze, fermo restando il limite del 20% per il triennio 2017/2019 relativo all'autoformazione di cui al punto d).

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

I sanitari autori di pubblicazioni scientifiche censite nelle banche dati internazionali *Scopus e Web of Science / Web of*

Knowledge maturano il diritto al riconoscimento, per singola pubblicazione, di:

- 3 crediti (se primo nome e/o ultimo nome)
- 1 credito (altro nome).

SPERIMENTAZIONI CLINICHE

I sanitari che svolgono sperimentazioni cliniche secondo i requisiti di cui al **Decreto del Ministero della Salute del 17.12.2004** "Prescrizioni e condizioni di carattere generale, relative all'esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali, con particolare riferimento a quelle ai fini del miglioramento della pratica clinica, quale parte integrante dell'assistenza sanitaria" maturano il diritto al riconoscimento di crediti formativi ECM per ogni iniziativa, in funzione dell'impegno previsto e della rilevanza dell'esito. Sono riconosciuti, a conclusione di tale attività, ove non erogata da provider ECM, i seguenti crediti previa dichiarazione da cui si evince l'approvazione da parte del Comitato Etico e la presenza del nominativo del professionista sanitario tra gli sperimentatori:

- 2 crediti per sperimentazioni fino a sei mesi;
- 4 crediti per sperimentazioni di durata superiore a sei mesi e fino a dodici mesi;
- 8 crediti per sperimentazioni oltre i dodici mesi.

TUTORAGGIO INDIVIDUALE

I sanitari che svolgono attività di tutoraggio individuale in ambito universitario (Laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti dal **Decreto del MURST 509/03.11.1999**; **Decreto 509/11.12.1998**), laurea triennale, laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti dal **Decreto del MIUR 270/22.10.2004 e s.m.i.**, nei corsi di formazione specifica in medicina generale compresi per quest'ultimo corso il direttore del coordinamento e il direttore delle attività didattiche integrate, seminariali o pratiche, maturano il diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 ore di attività.

Sono esclusi dal riconoscimento dei crediti per attività di tutoraggio individuale gli assegnatari di uno specifico incarico istituzionale di insegnamento relativo al corso per il quale si chiede il riconoscimento dei crediti, anche a titolo gratuito, ad eccezione degli incarichi conferiti ai professionisti impegnati nei corsi di laurea relativi alle professioni sanitarie.

FORMAZIONE INDIVIDUALE ALL'ESTERO

Le attività formative svolte all'estero sono finalizzate al miglioramento della pratica sanitaria attraverso un apprendimento «diretto» e «personale» delle esperienze straniere che stimoli un'effettiva e adeguata comparazione interculturale.

Formazione individuale svolta all'estero presso enti inseriti nella LEEF

È riconosciuto il 100% dei crediti formativi (qualora indicati), fino a un massimo di 50 crediti per ogni singola attività formativa non erogata da provider e svolta all'estero presso gli enti inseriti dalla **CNFC**, nella Lista degli Enti Esteri di Formazione (LEEF). Verranno valutate le istanze secondo le seguenti modalità:

- nel caso in cui nella documentazione presentata dal professionista sanitario non siano indicati i crediti formativi ma sia indicato un numero effettivo di ore di attività formativa, si applica il criterio di 1 credito formativo per ogni ora di formazione ECM;

- nel caso in cui nella documentazione presentata dal professionista non siano riportate né le informazioni del numero dei crediti né del numero delle ore di formazione non è possibile attribuire crediti formativi.

Le attività di formazione a distanza individuale erogate da soggetti inseriti nella LEEF sono riconosciute solo se non derogano al rispetto dei criteri di assegnazione dei crediti e alle garanzie previste e sono subordinate al parere positivo della CNFC.

La LEEF viene pubblicata sul portale informatico della CNFC. La domanda di inserimento di un ente nella LEEF può essere presentata alla CNFC da ogni soggetto interessato tramite il sito istituzionale, con apposita procedura informatica.

Formazione individuale svolta all'estero presso enti non inseriti nella LEEF

Le attività di formazione individuale svolte all'estero, nell'ambito di un programma di formazione professionale continua straniero, presso enti non inseriti nella LEEF, in uno dei paesi stranieri inseriti nella Delibera della CNFC che indica i paesi stranieri dove è possibile svolgere attività di formazione individuale, danno diritto al riconoscimento di crediti formativi nei seguenti limiti:

- nel caso in cui nella documentazione prodotta dal professionista sanitario sia indicato solo il numero dei crediti formativi conseguiti all'estero e non il numero delle ore, si applica la riduzione del 50% dei crediti fino, in ogni caso, ad un massimo di 25 crediti ECM per ogni singolo evento;

- nel caso in cui non sia indicato il numero dei crediti ma siano indicate le ore di formazione, si applica il criterio di un credito ECM per ogni ora di formazione, per poi riconoscere il 50% dei crediti risultanti fino, in ogni caso, ad un massimo di 25 crediti ECM per ogni singolo evento;

- nel caso in cui siano riportate entrambe le informazioni (numero dei crediti e numero delle ore di formazione), si applica il criterio delle ore;

- nel caso in cui nella documentazione presentata dal professionista non siano riportate né le informazioni del numero dei crediti né del numero delle ore di formazione non è possibile attribuire crediti formativi.

Non possono costituire formazione individuale all'estero le attività di formazione a distanza presso enti non inseriti nella LEEF.

Convenzioni e misure per il mutuo riconoscimento dei crediti all'estero

Il professionista sanitario può maturare crediti formativi come attività di formazione individuale all'estero in virtù di convenzioni, anche transfrontaliere, per il mutuo riconoscimento delle attività formative stipulate, oltre che dalla CNFC, anche dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano, dagli Ordini, e loro Federazioni, nonché da altri enti pubblici non economici aventi finalità di formazione.

AUTOFORMAZIONE

L'attività di autoformazione consiste nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non accreditati come eventi formativi ECM.

Per il triennio 2017/2019 il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell'obbligo formativo triennale valutando, sulla base dell'impegno orario autocertificato dal professionista, il numero dei crediti da attribuire.

Rimane ferma la facoltà di Federazioni, Ordini, di prevedere

ulteriori tipologie di autoformazione sulla base delle esigenze delle specifiche professioni.

Riconoscimento e registrazione dei crediti per attività di formazione individuale

Il riconoscimento di crediti per attività di formazione individuale è subordinato all'inserimento, da parte del professionista sanitario, della documentazione attestante l'attività svolta nella propria area riservata nel portale del Co.Ge.A.P.S..

- OBBLIGO FORMATIVO MEDICI COMPETENTI -

La certificazione per l'assolvimento dell'obbligo di formazione ECM dei medici che svolgono l'attività di medico competente, di cui al **D.lgs. n. 81/09.04.2008**, viene rilasciata al termine del triennio formativo dall'Ordine di iscrizione del professionista e prevede due requisiti:

a) soddisfacimento dell'obbligo formativo ECM triennale, secondo le regole per la certificazione ECM in vigore nel triennio di riferimento;

b) acquisizione di crediti ECM pari ad almeno il 70% dell'obbligo formativo del triennio, nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro".

Nell'anagrafe del Co.Ge.A.P.S. le funzioni relative all'attività dei medici competenti (oltre alla certificazione standard di soddisfacimento dell'obbligo formativo, valida per tutti i medici) si attivano solo se il professionista indica di svolgere la propria attività prevalentemente in qualità di medico competente.

Un medico che non abbia soddisfatto i requisiti necessari nel triennio, ai fini della certificazione ECM per lo svolgimento dell'attività di medico competente, ha la possibilità di recuperare i crediti mancanti nel triennio successivo (D.M. 04.03.2009 "Istituzione dell'elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro").

La facoltà di recuperare i crediti ECM mancanti nel triennio interessato ma acquisiti nel triennio dopo in cui è possibile effettuare il recupero, può essere esercitata autonomamente dal professionista, attraverso la specifica procedura informatica da eseguire nella banca dati del Co.Ge.A.P.S..

Ricordo che tutti i corsi FAD erogati sulla piattaforma FADinMED dal provider FNOMCeO possono a tutti gli effetti essere inseriti nel computo del 70% poiché accreditati per TUTTE LE DISCIPLINE e dunque anche per quella prevista per i Medici Competenti.

I crediti recuperati dal 2017-2018-2019 verranno spostati di competenza per l'intero valore della singola partecipazione, e seguiranno le norme applicative del triennio in cui verranno destinati; tale operazione sarà irreversibile. Le partecipazioni potranno essere spostate al triennio precedente, solo quando le stesse saranno registrate nella banca dati del Co.Ge.A.P.S. e non verranno più conteggiate nel triennio in cui sono state originariamente acquisite.

L'elenco dei medici competenti è istituito ed è gestito dal Ministero della Salute.

- ESONERI ED ESENZIONI -

ESONERI

L'esonero è un diritto esercitabile esclusivamente su appo-

sita domanda del professionista sanitario da inserire nella propria area riservata del Co.Ge.A.P.S. secondo le modalità previste dal Manuale ECM e costituisce una riduzione dell'obbligo formativo individuale triennale.

La frequenza, in Italia o all'estero, di corsi universitari (o equipollenti) finalizzati allo sviluppo delle competenze dei professionisti sanitari dà diritto all'esonero dalla formazione ECM. La durata dell'esonero non può eccedere la durata legale del corso e deve corrispondere al periodo di effettiva frequenza. **L'esonero non attribuisce crediti ma riduce l'obbligo formativo individuale.**

La misura dell'esonero dall'obbligo formativo triennale è calcolata come riduzione di un terzo per ciascun anno di frequenza, previa specifica richiesta da parte del professionista ai seguenti corsi e nell'ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, in Italia o all'estero:

- laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale, corsi di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno previsti dal **Decreto MURST 509/03.11.1999** e dal **Decreto MIUR 270/22.10.2004 e s.m.i.**, corsi di perfezionamento di almeno un anno che erogano almeno 60 CFU;
- corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al **D.lgs. 368/17.08.1999**, emanato in attuazione della **Direttiva 93/16/CEE** in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;
- corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi, di cui al **Decreto 509/11.12.1998**, "Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della L. 127/15.05.1997";
- corso di formazione manageriale, ai sensi dell'art. 16-quinquies del **D.lgs. 502/92** e successiva rivalidazione degli stessi;
- corsi per il rilascio dell'attestato di micologo ai sensi del **decreto del Ministero della Sanità 686/29.11.1996 e s.m.i.**;
- corsi relativi all'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia, dell'omeopatia previsti dall'**Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 07.02.2013** "I criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia, dell'omeopatia, da parte di chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti".

I corsi universitari diversi da quelli precedentemente indicati, nell'ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, che richiedano una frequenza di almeno un anno solare e attribuiscono almeno 60 CFU/anno, danno luogo ad una riduzione di 1/3 dell'obbligo formativo del triennio di riferimento, per ciascun anno di frequenza.

La durata dell'esonero non può eccedere gli anni di durata legale del corso universitario. **Qualora la frequenza sia a cavallo di più anni, l'esonero è attribuito all'anno di maggior frequenza. Al professionista sanitario viene, tuttavia, concessa la possibilità di scegliere l'anno di attribuzione dell'esonero qualora la frequenza sia a cavallo di più anni e a condizione che la frequenza sia stata di almeno 3 mesi nell'anno prescelto per l'attribuzione dell'esonero.**

La misura dell'esonero, nei casi non precedentemente indicati, è calcolata in 1 credito ECM ogni 3 ore di frequenza, dichiarata o autocertificata, nell'ambito di corsi universitari (accreditati dal MIUR) attinenti alla rispettiva professione sanitaria, in Italia o all'estero.

L'esonero non può, in alcun caso, eccedere 1/3 dell'obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.

EVENTUALI CREDITI ECM ACQUISITI NEI PERIODI DI ESONERO SARANNO COMUNQUE CONTEGGIATI AI FINI DEL SODDISFACIMENTO DELL'OBBLIGO FORMATIVO TRIENNALE.

LA CNFC VALUTA LE ISTANZE DI ESONERO non previste dal Manuale, applicando, le misure medesime di calcolo di cui sopra.

ESENZIONI

L'esenzione è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario secondo le modalità previste dal Manuale e costituisce una riduzione dell'obbligo formativo triennale. Le fattispecie di sospensione dell'attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell'offerta formativa, attestata o autocertificata, sono di seguito indicate:

- a) congedo maternità e paternità (**D.lgs. 151/26.03.2001 e s.m.i.**);
- b) congedo parentale e congedo per malattia del figlio (**D.lgs. 151/26.03.2001 e s.m.i.**);
- c) congedo per adozione e affidamento preadottivo (**D.lgs. 151/26.03.2001 e s.m.i.**);
- d) aspettativa non retribuita per la durata di espletamento delle pratiche di adozione internazionale (**D.lgs. 151/26.03.2001 e s.m.i.**);
- e) congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap (**D.lgs. 151/26.03.2001 e s.m.i.**);
- f) aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari (**C.C.N.L. delle categorie di appartenenza**);
- g) permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie (**C.C.N.L. delle categorie di appartenenza**);
- h) assenza per malattia (**C.C.N.L. delle categorie di appartenenza**);
- i) richiamo alle armi (**D.lgs. 66/2010 e C.C.N.L. categorie di appartenenza**); partecipazione a missioni all'estero o in Italia corpo militare e infermiere volontarie della C.R.I.;
- j) aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale, direttore socio-sanitario e direttore generale (**art. 3 bis, comma 11, D.lgs. 502/92 e s.m.i.**);
- k) aspettativa per cariche pubbliche elettive (**D.lgs. 29/93 e s.m.i.**; **art. 2 L. 384/1979 e s.m.i.**; **art. 16 bis, comma 2 bis, D.lgs. 502/92 e s.m.i.**);
- l) aspettativa per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e distacco / aspettativa per motivi sindacali (**C.C.N.L. categorie di appartenenza**);
- m) **professionisti sanitari impegnati in missioni militari o umanitarie all'estero**;
- n) **congedo straordinario per assistenza familiari disabili (L. 104/1992)**;
- o) **professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l'attività professionale.**

Ai professionisti sanitari non dipendenti da strutture pubbliche/private sono assimilabili i medesimi istituti di cui sopra laddove applicabili.

L'esenzione viene calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell'attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell'offerta formativa, attestata o autocertificata. Il calcolo dell'esenzione ove coincidente con l'anno solare sarà conteggiato con la riduzione di 1/3 dell'obbligo formativo.

L'esenzione non può, in alcun caso, eccedere 1/3 dell'obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.

La CNFC valuta le ipotesi di esenzione non previste dal presente paragrafo.

I CREDITI ECM ACQUISITI DURANTE I PERIODI DI ESENZIONE NON SONO VALIDI AL FINE DEL SODDISFACIMENTO DELL'OBBLIGO FORMATIVO ECM.

Nel sistema anagrafico Co.Ge.A.P.S., l'esenzione è attribuita al medesimo periodo di sospensione dell'attività professionale di cui all'istanza presentata dal professionista (ad es. al professionista che sospenda l'attività professionale nel mese x dell'anno y, non saranno conteggiati, a fini certificativi, i crediti ECM eventualmente acquisiti in quel periodo).

VALUTAZIONE DELLE ISTANZE TRASMESSE AL CO.GE.A.P.S.

Gli Ordini, sono competenti alla valutazione delle istanze di esonero ed esenzione dei propri iscritti previste dal Manuale della CNFC.

Le istanze devono essere però trasmesse previa iscrizione tramite il portale Co.Ge.A.P.S., secondo gli appositi modelli riportati sul sito del Consorzio ed anche visibili in calce a questo articolo nella versione pubblicata sul sito.

La CNFC è competente, per tutti i professionisti sanitari, alla valutazione delle istanze di esonero ed esenzione non espressamente normate dal nuovo Manuale.

- AUTOCERTIFICAZIONI PER L'INSERIMENTO NEL Co.Ge.A.P.S. DELLE VARIE TIPOLOGIE DI SITUAZIONI PREVISTE DAL MANUALE -

In calce a questo articolo pubblicato anche sul sito, ho riportato le diverse tipologie di autocertificazioni predisposte dal Co.Ge.A.P.S., che possono essere consultate ai fini dell'inserimento nella propria area riservata del Co.Ge.A.P.S. per segnalare i dati nella propria posizione personale.

Tutte le autocertificazioni devono essere il più possibile dettagliate e le varie segnalazioni di cui sopra devono essere accompagnate da copia del documento attestante la situazione denunciata e di un documento d'identità in PDF sia che le stesse vengano inserite direttamente sul sito del Co.Ge.A.P.S.

- CERTIFICAZIONI ATTESTANTI L'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO FORMATIVO -

QUALORA L'ISCRITTO DESIDERASSE RICEVERE IL CERTIFICATO ATTESTANTE L'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO FORMATIVO POTRÀ CHIEDERNE IL RILASCIO ALL'ORDINE SPECIFICANDO PER QUALE TRIENNIO INTENDE AVERE IL DOCUMENTO.

A TAL FINE PER PRECISE DISPOSIZIONI DI LEGGE OCCORRERÀ PRESENTARE ALL'ORDINE DOMANDA CON MARCA DA BOLLO DA € 16,00.

L'ORDINE, INFATTI DOPO GLI OPPORTUNI CONTROLLI PRESSO IL SISTEMA Co.Ge.A.P.S., POTRÀ PROVVEDERE AL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE, ANCHE QUESTA IN CARTA BOLLATA DA € 16,00, CHE ATTESTA IL PIENO SODDISFACI-

MENTO DELL'OBBLIGO FORMATIVO TRIENNALE, DOCUMENTO RILASCIATO NEL CASO IN CUI IL PROFESSIONISTA ABBA SODDISFATTO L'INTERO FABBISOGNO INDIVIDUALE DEL TRIENNIO, TENENDO CONTO ANCHE DEGLI EVENTUALI ESONERI, ESENZIONI E RIDUZIONI DERIVANTI DALLA FORMAZIONE SVOLTA NEL TRIENNIO PRECEDENTE.

E' POSSIBILE AVERE UNA SEMPLICE ATTESTAZIONE DELLA POSIZIONE CHE NON HA PERO' VALORE CERTIFICATIVO.

Ricordo che, nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione ed i gestori di pubblici servizi, i certificati relativi al numero di crediti formativi maturati e all'assolvimento dell'obbligo formativo sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 "Dichiarazione sostitutiva di certificazione" e 47 "Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" del D.P.R n. 445 del 28 dicembre 2000. Gli enti privati non sono obbligati a ricevere tali autocertificazioni.

Infine rammento che solo i crediti ECM acquisiti nel rispetto delle norme e dei vincoli definiti dalla CNFC concorrono al conteggio dei crediti annuali e al completamento dell'obbligo formativo individuale triennale. Il mancato raggiungimento dell'obbligo con crediti conformi alle regole, non consente di ottenere la Certificazione ECM di conformità, anche con un numero di crediti superiore.

SONO A DISPOSIZIONE TELEFONICAMENTE OPPURE SU APPOINTAMENTO PRESSO LA SEDE PER EVENTUALI CHIARIMENTI.

E' COMUNQUE POSSIBILE TELEFONARE PER EVENTUALI PROBLEMI TECNICI DI INSERIMENTO NEL SISTEMA CO.GE.A.P.S. OPPURE PER QUESITI PARTICOLARI ANCHE AL CO.GE.A.P.S. A ROMA PRESSO IL NUMERO DI TELEFONO SOPRACITATO 0636000893.

I fac-simili sottoriportati sono reperibili nel Co.Ge.A.P.S. e sono visibili sul sito dell'Ordine nella sezione "ECM-Educazione continua in medicina" sotto al presente articolo "Obbligo formativo ECM per Medici ed Odontoiatri trienni 2014-2015-2016 e 2017-2018-2019" e vanno inseriti AUTONOMAMENTE dal professionista nell'area riservata del Co.Ge.A.P.S. da parte del professionista".

Allegato I. Scheda di valutazione della qualità percepita

Allegato II. Attestazione del numero di crediti formativi registrati sul sistema Co.Ge.A.P.S.

Allegato III A. Certificazione ECM - Allegato III B. Medico del lavoro

Allegato IV. Domanda di riconoscimento dei crediti per pubblicazioni

Allegato V. Domanda di riconoscimento dei crediti per sperimentazioni cliniche

Allegato VI. Domanda di riconoscimento dei crediti per tutoraggio

Allegato VII. Domanda di riconoscimento dei crediti per formazione individuale all'estero

Allegato VIII. Domanda di riconoscimento dei crediti per autoformazione

Allegato IX. Modello per il riconoscimento di esonero

Allegato X. Modello per il riconoscimento di esenzione

Allegato XI. Modello per il riconoscimento di esonero/esenzione per casi non previsti dal Manuale CNFC

Allegato XII. Delibera Dossier formativo 2017-2019

Contribuzione percentuale sui redditi professionali 2018 non soggetti ad altra copertura previdenziale obbligatoria

La dichiarazione dei redditi professionali può essere effettuata on line oppure essere spedita a mezzo posta normale.

SCADENZA:
31 LUGLIO 2019

Graziella Reposi

L'ENPAM STA INVIANDO IL MODELLO D 2019 VIA EMAIL AGLI ISCRITTI REGISTRATI AL SITO, MENTRE GLI ALTRI ISCRITTI DOVREBBERO RICEVERE IL MODULO PER LE VIE POSTALI. (IN ALTERNATIVA E' POSSIBILE STAMPARE IL MODULO ANCHE SE NON PERSONALIZZATO DAL SITO ENPAM).

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO INDICIZZATO

- Contributi dovuti sui redditi professionali prodotti nell'anno 2018:
 - 17,50% del reddito professionale netto, con esclusione delle voci connesse ad altra forma di previdenza obbligatoria, fino all'importo di € 101.427,00;
 - 1% sul reddito eccedente tale limite, di cui solo lo 0,50% pensionabile.
 - Aliquota ridotta 8,75% fino ad € 101.427,00 per gli iscritti che contribuiscono – in base ad un rapporto stabile e continuativo – anche ad altre forme di previdenza obbligatoria, compresi i Fondi Speciali E.N.P.A.M.
 - Aliquota ridotta 2% per i redditi intramoenia e per i redditi dei partecipanti ai corsi di medicina generale fino ad € 101.427,00
 - 8,75% per gli iscritti pensionati del Fondo Generale ENPAM che hanno chiesto di essere ammessi al versamento in misura ridotta fino ad € 101.427,00.
 - 1% sul reddito eccedente tale limite, di cui solo lo 0,50% pensionabile.

- **TUTTI I MEDICI CHE ESERCITANO LA LIBERA PROFESSIONE DEVONO VERIFICARE CHE IL PROPRIO REDDITO PROFESSIONALE NETTO DELL'ANNO 2018 NON SUPERI € 4.462,00 (FINO A 40 ANNI DI ETÀ O CON CONTRIBUTO MINIMO ENPAM QUOTA A RIDOTTO) O € 8.499,03 PER CHI HA PAGATO LA QUOTA A INTERA (CON ETÀ DA 40 ANNI FINO AL PENSIONAMENTO ENPAM) ONDE ACCERTARE L'ASSOGGETTABILITÀ OBBLIGATORIA AL CONTRIBUTO PERCENTUALE SUL REDDITO LIBERO PROFESSIONALE.**

- E' assoggettato a contribuzione proporzionale il reddito derivante dall'esercizio, anche in forma associata, della professione medica e odontoiatrica, non coperto da altra previdenza obbligatoria.
- Sono inoltre soggetti a contribuzione proporzionale i compensi – anche se equiparati ai fini fiscali ai redditi di lavoro dipendente – che derivano dallo svolgimento di attività attribuite all'iscritto in ragione della sua particolare competenza professionale. L'indennità di maternità non va dichiarata.
- I pensionati del Fondo Generale, se percepiscono compensi libero professionali, sono tenuti a versare il contributo nella misura del 50% della contribuzione ordinaria vigente (8,75% per il 2018) salva espressa opzione per la contribuzione intera. L'aliquota dell'1% rimane invariata.
- L'aliquota ridotta dell'8,75% si applica dal compimento dei 68 anni (età pensionabile per l'anno 2018 presso il Fondo di Previdenza Generale). Pertanto, a un iscritto che abbia compiuto, ad esempio, 68 anni di età il 1° giugno 2018 (e desidera continuare ad avvalersi della contribuzione in misura ridotta, in quanto già titolare della scelta in presenza dei previsti requisiti), verrà applicata la nuova aliquota dell'8,75% a decorrere dal mese di luglio 2018. Per il precedente periodo dell'anno, invece, gli sarà applicata la contribuzione al 2%, scorporato il minimo assoggettato (derivante dalla contribuzione versata alla Quota A, fino al compimento dell'età pensionabile). La scelta dell'aliquota va fatta sul Modello D barrando la casella corrispondente (17,50% oppure 8,75%). In mancanza di una chiara espressione di volontà di contribuzione in forma intera, ai pensionati viene automaticamente applicata l'aliquota ridotta (8,75%).

CONTRIBUENTI OBBLIGATI

- **LIBERI PROFESSIONISTI E DIRETTORI STRUTTURE PRIVATE**
I professionisti con partita IVA devono dichiarare alla Quota B i redditi netti di lavoro autonomo prodotti nell'esercizio professionale anche se svolta in forma associata. Altrettanto dicasi per i Direttori Sanitari di strutture private, (case di cura, case di riposo, ecc.).
- **ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE E AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ**
I medici e gli odontoiatri associati in partecipazione, qualora l'apporto sia costituito esclusivamente da prestazioni di lavoro, gli amministratori di società od enti con mansioni tipiche della professione.
- **MEDICI CONVENZIONATI CON IL SSN** (medici di base, pediatri di libera scelta, addetti alla continuità assistenziale, all'emergenza territoriale ed alla medicina dei servizi, specialisti ambulatoriali, specialisti esterni):

ENPAM 17,50%, 8,75%, 2%

Segue **CONTRIBUENTI OBBLIGATI**

I redditi percepiti per lo svolgimento di attività in convenzione con il SSN sono già soggetti a contribuzione previdenziale presso i Fondi Speciali ENPAM e non devono, pertanto, essere dichiarati alla Quota B del Fondo Generale.

I professionisti convenzionati devono, invece, dichiarare eventuali redditi derivanti dalla libera professione. Qualora non sia possibile imputare le singole spese alle varie tipologie di reddito prodotto (da convenzione e da libera professione) la quota di spese da portare in deduzione può essere determinata in proporzione all'incidenza sul reddito professionale totale delle due diverse categorie reddituali.

– **DIPENDENTI PUBBLICI E PRIVATI**

I redditi percepiti per lo svolgimento di attività di lavoro dipendente sono soggetti a prelievo contributivo presso l'INPDAP o l'INPS e non devono, pertanto, essere dichiarati alla Quota B.

I LAVORATORI DIPENDENTI POSSONO SVOLGERE ANCHE ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRA MOENIA O IN REGIME DI EXTRA MOENIA. CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI DIPENDENTI PUBBLICI, PERALTRO, IL CCNL DI CATEGORIA QUALIFICA TALI ENTRATE COME "LIBERO PROFESSIONALI":

- L'ATTIVITÀ A PAGAMENTO SVOLTA IN STRUTTURE DI ALTRA AZIENDA DEL SSN O IN ALTRE STRUTTURE NON ACCREDITATE PREVIA CONVENZIONE CON LE STESSE;
- L'ATTIVITÀ A PAGAMENTO SVOLTA ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA ANCHE AL FINE DI CONSENTIRE LA RIDUZIONE DEI TEMPI DI ATTESA;
- L'ATTIVITÀ RICHIESTA DALL'AZIENDA IN VIA ECCEZIONALE E TEMPORANEA, AD INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE O AL FINE DI RIDURRE LE LISTE DI ATTESA O DI ACQUISIRE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE SPECIE IN CARENZA DI ORGANICO;
- I SERVIZI DI GUARDIA MEDICA NOTTURNA ECCEDENTI GLI OBIETTIVI PRESTAZIONALI DELL'AZIENDA;
- L'ATTIVITÀ DI CONSULENZA RICHIESTA DA SOGGETTI TERZI ALL'AZIENDA PER LO SVOLGIMENTO DI COMPITI INERENTI I FINI ISTITUZIONALI.

(VEDASI NELLA PAGINA SEGUENTE UN CHIARIMENTO DELL'INPS AL RIGUARDO).

ATTENZIONE!

Contributi dovuti per la libera professione intra moenia, intra moenia allargata, prestazioni aggiuntive, ecc. da parte dei dipendenti ospedalieri

I medici ospedalieri quando svolgono attività intramuraria o prestazioni occasionali per l'Azienda (gettoni, consulenze, ecc.) devono pagare all'ENPAM su tali proventi libero professionali (**non assoggettati da parte dell'Azienda ad altra contribuzione previdenziale**) il contributo percentuale del 17,50% o, su loro richiesta da presentare all'ENPAM, del 2%.

COME VERIFICARE SE ESISTE TALE OBBLIGO CONTRIBUTIVO

Controllare la cifra indicata nel **modello CU – dati fiscali – punto 4**.

Se la somma riportata è minore della somma indicata a lato (già coperta dalla contribuzione obbligatoria ENPAM fissa **QUOTA A**), non è dovuto alcun contributo.

REDDITO GIA' ASSOGETTATO ALLA QUOTA A) PER GLI ISCRITTI INFRAQUARANTENNI O CON QUOTA A) "RIDOTTA": € 4.462,00

REDDITO GIA' ASSOGETTATO ALLA QUOTA A) PER GLI ISCRITTI ULTRAQUARANTENNI: € 8.499,03

Qualora il reddito di cui al punto 4 fosse superiore a tali cifre occorrerà presentare entro il 31 luglio all'ENPAM la dichiarazione di responsabilità con la quale vengono autocertificate le somme percepite, compilando inoltre – per coloro che non volessero pagare il 17,50% – la richiesta di contribuzione ridotta al 2%. Quest'ultima percentuale solo per i redditi intramoenia degli ospedalieri.

I professori universitari che, unitamente ai redditi derivanti dallo svolgimento dell'attività istituzionale, percepiscono compensi per attività di ricerca o consulenza svolta sulla base di convenzioni stipulate dall'Università con soggetti terzi, devono dichiarare i relativi compensi alla Quota B (tali somme sono indicate al punto 4 - dati fiscali del CU).

– **COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI E A PROGETTO**

I medici chirurghi e gli odontoiatri titolari di contratti "co.co.co." o "a progetto" o di altri contratti per lo svolgimento di attività attribuita in virtù della particolare competenza professionale, devono dichiarare i relativi redditi alla Quota B (punto 1 - dati fiscali del CU rilasciato dal datore di lavoro).

IN TALI CASI, NON TROVANO APPLICAZIONE LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO A FAVORE DELLA GESTIONE SEPARATA INPS (ART. 2, COMMA 26 LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335); QUINDI NESSUNA TRATTENUTA PREVIDENZIALE DEVE ESSERE EFFETTUATA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO PER L'INPS.

– **PARTECIPANTI AI CORSI DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE**

Le borse di studio percepite dai partecipanti ai corsi di formazione in medicina generale, poichè attribuite in ragione della particolare competenza professionale, sono imponibili presso la Quota B (punto 1 - dati fiscali del CU rilasciato dal sostituto d'imposta). Ricordo che, a seguito dell'approvazione da parte dei Ministeri vigilanti della delibera ENPAM n. 12/2010, tali soggetti, per la durata del corso di formazione, possono chiedere di essere ammessi alla contribuzione ridotta del 2%.

– **TITOLARI DI ALTRE BORSE DI STUDIO**

I titolari di borse di studio attribuite per le particolari conoscenze professionali (ad esempio attività di ricerca in campo farmaceutico) devono dichiarare alla Quota B le somme percepite a tale titolo (punto 1 della parte "B" del CU rilasciato dal sostituto d'imposta).

– **LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI**

I professionisti sprovvisti di partita IVA che svolgono attività di lavoro autonomo occasionale attribuita per la particolare competenza professionale (ad esempio, partecipazione a convegni / congressi, consulenze tecniche d'ufficio, attività di ricerca in campo sanitario, componenti di commissioni di verifica per conto dell'INPS) devono dichiarare alla Quota B i relativi compensi al netto delle spese sostenute.

SPECIALIZZANDI

I MEDICI SPECIALIZZANDI, IN BASE AL D.LGS 368/1999 SONO INQUADRATI PREVIDENZIALMENTE NELLA GESTIONE SEPARATA INPS E PERTANTO PER I RELATIVI COMPENSI NON PAGANO CONTRIBUZIONE ALL'ENPAM - QUOTA B.

**CIRCOLARE
INPS**

Medici dipendenti del SSN iscritti alla ex Gestione INPDAP Contribuzione previdenziale sui compensi percepiti per attività libero professionale intramoenia e altre particolari tipologie di attività

L'INPS, in accordo con la ex Gestione INPDAP e l'ENPAM in data 20.04.2012, ha emanato la circolare N. 57 in materia di contribuzione previdenziale riferita agli emolumenti corrisposti per l'attività libero professionale e altre tipologie di attività del personale dirigenziale medico con iscrizione alla ex gestione INPDAP, nonché al Fondo di Previdenza Generale gestito dall'ENPAM.

ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE

Nell'ambito della libera professione di cui all'art. 55 e ss. del CCNL 8 giugno 2000, ai sensi delle vigenti disposizioni, sono espressamente qualificate "attività libero professionale intramuraria":

- l'attività a pagamento svolta in strutture di altra Azienda del SSN o in altre strutture non accreditate previa convenzione con le stesse;
- l'attività a pagamento svolta all'interno della struttura anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa;
- l'attività richiesta dall'Azienda in via eccezionale e temporanea al fine di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive specie in carenza di organico;
- i servizi di guardia medica notturna eccedenti gli obiettivi prestazionali dell'Azienda (art. 14, comma 6, del C.C.N.L. 03.11.2005);
- l'attività di consulenza richiesta da soggetti terzi all'Azienda per lo svolgimento di compiti inerenti i fini istituzionali.

Ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 (T.U.I.R.), gli emolumenti derivanti da tali attività rientrano nella categoria dei redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente.

Le Aziende Sanitarie, all'atto della compilazione della parte "B" del CU, hanno l'obbligo di differenziare tali proventi inserendoli al punto 2, mentre i compensi corrisposti per lo svolgimento dell'attività istituzionale vengono indicati al punto 1.

Conseguentemente per quanto riguarda i profili contributivi l'INPS precisa quanto segue:

- **CONTRIBUZIONE E.N.P.A.M.:** in base alle vigenti disposizioni regolamentari E.N.P.A.M., i redditi percepiti per lo svolgimento delle attività libero professionali di cui sopra sono soggetti a contribuzione presso la "Quota B" del Fondo di Previdenza Generale (DI CONSEGUENZA il medico in possesso di tali redditi deve presentare obbligatoriamente all'ENPAM la denuncia degli stessi).
- **CONTRIBUZIONE I.N.P.S. - ex GESTIONE I.N.P.D.A.P.:** essendo tali redditi assimilati solo fiscalmente ai redditi di lavoro dipendente, per gli stessi non deve essere effettuato alcun versamento contributivo all'INPS - ex gestione INPDAP.

ATTIVITA' EX ART. 60 CCNL 8 GIUGNO 2000

L'art. 60 del CCNL della dirigenza medica e veterinaria del SSN prevede le attività non rientranti nella libera professione intramuraria, quali:

- la partecipazione ai corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione e diploma, in qualità di docente;
- collaborazioni a riviste e periodici scientifici e professionali;
- partecipazioni a commissioni di concorso o altre commissioni presso Enti e Ministeri;
- relazioni a convegni e pubblicazione dei relativi interventi;

- partecipazione ai comitati scientifici;
- partecipazioni ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale non in veste di dirigenti sindacali;
- attività professionale sanitaria, resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni e associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fine di lucro, previa comunicazione all'azienda della dichiarazione da parte dell'organizzazione interessata della totale gratuità delle prestazioni.

Dopo l'esposizione delle varie disposizioni al riguardo, l'INPS comunica che il regime contributivo previdenziale dei proventi derivanti da attività non rientranti nella libera professione intramuraria è il seguente:

- nel caso di incarichi legati all'attività istituzionale e in tutte le ipotesi di incarichi per fini non istituzionali in cui sia una Amministrazione dello Stato a farsi carico dei relativi compensi, le remunerazioni corrisposte a seguito delle prestazioni svolte **devono essere considerate quali retribuzione ordinaria (punto 1 Mod. CU) e, conseguentemente, soggette a contribuzione INPS, ex Gestione INPDAP, ai fini pensionistici;**
- nel caso di incarichi per fini non istituzionali, i relativi compensi/indennità inquadrati, secondo i criteri esposti, come redditi "assimilati ai redditi di lavoro dipendente" alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 50 del T.U.I.R., **vanno indicati al punto 2 (ora 4 n.d.r.) del CU e quindi soggetti a contribuzione E.N.P.A.M.**

ENPAM 17,50%, 8,75%, 2%

REDDITI NON ASSOGGETTATI, AD OGGI, ALLA QUOTA B FONDO GENERALE

- assegni di ricerca, borse di studio per dottorati di ricerca e compensi percepiti per la partecipazione ai corsi di specializzazione (questi ultimi al momento assoggettati alla Gestione Separata INPS);
- redditi percepiti per lo svolgimento di attività in convenzione con il S.S.N. (già soggetti ai FONDI SPECIALI ENPAM);
- redditi percepiti per lo svolgimento di attività di lavoro dipendente (soggetti all'INPS).

I MEDICI CHE NON ESERCITANO LA LIBERA PROFESSIONE NON SONO TENUTI AL CONTRIBUTO E PERTANTO NON DEVONO EFFETTUARE ALCUN ADEMPIMENTO. DOVRANNO PERÒ VERIFICARE LA LORO POSIZIONE NEGLI ANNI FUTURI IN CASO DI MUTAMENTO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE.

INVIO MODELLI

Gli uffici ENPAM invieranno agli iscritti non registrati al sito, sia attivi, sia pensionati, i moduli per la denuncia all'ENPAM del reddito libero-professionale dell'anno 2016, ed una busta con l'indirizzo prestampato: Fondazione ENPAM - Servizio Contributi e attività ispettiva - CP 7216 - 00162 ROMA.

Tali modelli sono intestati a ciascun iscritto e personalizzati in base alla posizione contributiva dello stesso presso il Fondo della Libera Professione:

iscritto con contribuzione intera (17,50%)

MODELLO D/CO

iscritto con contribuzione ridotta (redditi intramoenia e partecipanti corso formazione medicina generale 2%)

MODELLO D/CR

iscritto pensionato del Fondo Generale ENPAM con contribuzione ridotta (8,75%)

MODELLO D/P

iscritto che, pur avendo diritto al contributo ridotto, ha scelto l'opzione irrevocabile della contribuzione intera (17,50%)

MODELLO I/R

- Chi non riceve i moduli dall'Ente può rivolgersi all'Ordine oppure scaricarli dal sito ENPAM: www.enpam.it

VERIFICA DELL'ESISTENZA DI REDDITI ASSOGGETTABILI AL CONTRIBUTO PERCENTUALE

Dal Modello Unico 2019 (dichiarazione fiscale) rilevare l'entità del proprio reddito professionale soggetto a contribuzione ENPAM relativo all'anno 2018 al netto delle spese.

Non si dovrà tener conto a tal fine degli emolumenti corrisposti dal SSN per il convenzionamento di medicina generale, pediatria di base, continuità assistenziale, 118, ecc. già assoggettati al contributo ENPAM.

In presenza dei suddetti redditi, oltre a quelli della libera professione, si dovrà calcolare una quota proporzionale delle spese totali indicate nel Mod. Unico, detraibile dal reddito libero professionale, per ottenere l'importo netto da assoggettare al contributo.

Dal Mod. CU punto 4 - dati fiscali (o da altro modello) per i medici ad attività intramoenia rilevare il reddito libero professionale.

Il contributo proporzionale del 17,50% (o dell'8,75% e del 2% in caso di ammissione al beneficio del versamento con aliquota ridotta), **sarà calcolato dall'ENPAM su tutti i redditi professionali derivanti dall'esercizio della professione medica ed odontoiatrica detraendo dal reddito dichiarato nel modello D il reddito virtuale calcolato sulla base del contributo minimo annuo Quota A comunque dovuto da tutti gli iscritti all'ENPAM al di sotto dell'età pensionabile.**

MEDICI E ODONTOIATRI GIÀ PENSIONATI DEL FONDO GENERALE ENPAM

I pensionati del Fondo Generale, se titolari di reddito professionale, possono chiedere entro il 31 luglio 2019, nell'apposito spazio previsto nel Modello D o con do-

manda in carta semplice, di essere ammessi al versamento del contributo nella misura intera del 17,50% o ridotta dell'8,75% (art. 18 comma 11 del D.L. 98/2011 convertito con modificazioni con L. 111/2011).

Le modalità di versamento del contributo e di invio del Modello D sono identiche a quelle previste per gli iscritti non pensionati.

SCELTA DELL'ALiquota CONTRIBUTIVA

POSIZIONE	QUANTO
Pensionati del Fondo Generale ENPAM	8,75% aliquota ridotta oppure 17,50% aliquota intera su TUTTO il reddito libero professionale netto.
Chi non aveva conseguito la pensione del Fondo Generale nel 2018 e percepisce solo altre pensioni (es: Inps, ex Inpdap, Fondi Speciali Enpam, complementare).	8,75% aliquota ridotta oppure 17,50% aliquota intera. L'eventuale aliquota ridotta già ottenuta del 2% diventerà automaticamente dell'8,75%.
Ospedalieri titolari redditi intramoenia o partecipanti a corsi di formazione in medicina generale	2%

DOMANDA PER LA CONTRIBUZIONE RIDOTTA ALL'8,75% PER COLORO CHE NE HANNO DIRITTO

MEDICI E ODONTOIATRI CHE POSSONO CHIEDERE IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO RIDOTTO DELL'8,75% AVENDO UN REDDITO PROFESSIONALE SUPERIORE A € 4.462,00 O A € 8.499,03.

- **I Medici libero professionisti, già assoggettati a contribuzione obbligatoria quali dipendenti o convenzionati o pensionati presso altri Enti previdenziali possono presentare domanda al fine di ottenere di pagare il contributo ridotto del 8,75%.**

Anche i partecipanti ai corsi di formazione in medicina generale ed i titolari di redditi intramoenia possono chiedere la contribuzione ridotta al 2%.

La domanda di contribuzione ridotta può essere presentata soltanto se, oltre ai requisiti previsti dalle norme, esiste anche un reddito professionale, al netto delle spese sostenute per produrlo e non già assoggettato ad altra ritenuta previdenziale obbligatoria, superiore a € 4.462,00 o a € 8.499,03. **IN CASO CONTRARIO NON È POSSIBILE PRESENTARE LA DOMANDA.** L'iscritto che perda i requisiti fissati per godere della contribuzione ridotta deve darne comunicazione all'E.N.P.A.M. (tramite il modello D o specifica dichiarazione di responsabilità) entro il 31 luglio dell'anno successivo.

Hanno facoltà di presentare domanda di contributo ridotto per il versamento del contributo proporzionale nella misura ridotta dell'8,75%:

a) gli iscritti che contribuiscono già ad altre forme di previdenza obbligatoria; dipendenti pubblici (ospedali, AASSLL, ecc.); privati (case di cura, ecc.); convenzionati (medici generici, medici titolari di continuità assistenziale, 118, specialisti ambulatoriali o specialisti esterni convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale);

b) gli iscritti non pensionati dell'ENPAM Fondo Generale che siano già titolari di un trattamento pensionistico obbligatorio (pensionati INPS, INPDAP, Fondi Speciali dell'ENPAM, ecc.).

I soggetti di cui ai punti a) e b), se non lo avessero già fatto, dovranno provvedere ad inviare all'ENPAM per raccomandata o in via telematica entro il 31 luglio 2019 il Modello D 2018 **compilando la richiesta di contribuzione ridotta unitamente ad un documento o ad un'autocertificazione in carta libera attestante la loro condizione di dipendenti o pensionati di altri enti previdenziali con la data di inizio di tale stato, senza l'obbligo dell'autentica della firma. Nel certificato o nell'autocertificazione devono essere indicati: la data di inizio del rapporto, il tipo del rapporto di lavoro e, nel caso si tratti di pensionati di altri Enti ma non dell'ENPAM, l'Ente che eroga la pensione obbligatoria, nonché la data d'inizio di erogazione della pensione; NESSUNA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE ACCLUSA ALLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALLA CONTRIBUZIONE RIDOTTA DELL'8,75% DA PARTE DEGLI ISCRITTI CHE SONO TITOLARI DI UN RAPPORTO DI CONVENZIONE CON IL SSN, CON VERSAMENTO DELLA RELATIVA CONTRIBUZIONE PRESSO I FONDI SPECIALI DELL'E.N.P.A.M. (GENERICI, CONTINUITÀ ASSISTENZIALE, 118, AMBULATORIALI E SPECIALISTI ESTERNI). PER TALI ISCRITTI L'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI CHE DANNO TITOLO ALLA CONTRIBUZIONE RIDOTTA VERRÀ EFFETTUATO D'UFFICIO DALLE COMPETENTI STRUTTURE DELL'ENPAM.**

- Chi aveva già provveduto negli scorsi anni a presentare domanda di contributo ridotto NON DEVE RIPETERE LA DOMANDA. L'ENPAM provvederà ad inviare all'interessato l'apposito modello Mod. D/CR per la denuncia del reddito.

Qualora la domanda di contribuzione ridotta venisse presentata oltre il termine del 31/07/2019 si intenderà riferita agli eventuali redditi professionali prodotti nell'anno 2019 da denunciare nel 2020.

L'iscritto decaduto dal diritto alla contribuzione ridotta può presentare una nuova domanda qualora torni in possesso dei requisiti.

QUANDO NON SI PUÒ PRESENTARE DOMANDA DI CONTRIBUZIONE RIDOTTA

Quando il sanitario, pur avendo diritto al contributo ridotto (perché è nella condizione di cui ai soprariportati punti a e b) non ha prodotto reddito professionale nell'anno 2018 oppure ha conseguito un reddito professionale netto inferiore a € 4.462,00 o € 8.499,03 (a

seconda dell'età e delle condizioni di pagamento del contributo minimo Quota A). Pertanto non potrà essere spedito all'ENPAM il modello D 2019 (dichiarazione redditi) in quanto nessuna domanda di contribuzione ridotta può essere presentata dai medici che nel 2018 hanno prodotto un reddito netto da libera professione inferiore a € 4.462,00 o € 8.499,03 avendo essi già pagato la contribuzione minima della Quota A dell'ENPAM corrispondente appunto a tale soglia di reddito.

OPZIONE DALLA CONTRIBUZIONE RIDOTTA ALL'ALIQUOTA INTERA AL 17,50%

Coloro che sono stati ammessi a pagare il contributo ridotto e desiderano successivamente incrementare i contributi ai fini pensionistici possono optare per il versamento della contribuzione intera del 17,50%. **SOTTOLINEO IN PROPOSITO CHE, AL FINE DI EVITARE UNA ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ NELLA DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO PREVIDENZIALE OBBLIGATORIO, È STABILITA L'IRREVOCABILITÀ DI QUESTA SECONDA SCELTA EFFETTUATA.**

ENPAM 17,50%, 8,75%, 2%

CALCOLO DEL CONTRIBUTO DOVUTO DA PARTE DELL'ENPAM E PAGAMENTO

LE SUCCESSIVE OPERAZIONI DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO VERRANNO EFFETTUATE - SULLA BASE DEI DATI INDICATI DAGLI INTERESSATI NEI MODELLI D/2019 - A CURA DEGLI UFFICI DELL'ENPAM, CHE PROVVEDERANNO A COMUNICARE O NELL'AREA RISERVATA TELEMATICAMENTE OPPURE PER LE VIE POSTALI AGLI STESSI GLI IMPORTI DEI CONTRIBUTI DOVUTI, TRAMITE LA BANCA POPOLARE DI SONDRIO, CON APPOSITI BOLLETTINI MAV, DA PAGARE IN UN'UNICA SOLUZIONE ENTRO IL **31 OTTOBRE 2019**. UNITAMENTE AI MAV SARÀ INVIATO UN PROSPETTO ESPLICATIVO DEL CALCOLO EFFETTUATO PER DETERMINARE L'IMPORTO DEL CONTRIBUTO.

IL MANCATO RICEVIMENTO DEL BOLLETTINO MAV NON ESONERA DALL'OBBLIGO DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO. IN TAL CASO È NECESSARIO CONTATTARE LA BANCA POPOLARE DI SONDRIO AL SEGUENTE NUMERO VERDE: 800.24.84.64.

SE L'INTERESSATO È REGISTRATO AL SITO ENPAM È POSSIBILE STAMPARE UN DUPLICATO DEL MAV. CON IL DUPLICATO È POSSIBILE VERSARE TRAMITE QUALSIASI BANCA, MA NON ALLA POSTA.

PAGAMENTO TRAMITE ADEBITO BANCARIO

È possibile chiedere che i contributi previdenziali vengano addebitati direttamente sul proprio c/c. La domanda si presenta dall'area riservata del sito www.enpam.it. È sufficiente compilare il modulo telematico di "Autorizzazione addebito diretto - Fondazione Enpam" segnalando il codice IBAN della propria banca. La domiciliazione bancaria fa risparmiare le spese postali, supera il rischio di dimenticare le scadenze e che la corrispondenza vada persa.

Per gli iscritti che hanno già presentato richiesta di addebito diretto entro marzo 2019:

- l'addebito diretto vale sia per i contributi di Quota A che di Quota B.

Per chi ha fatto domanda di addebito diretto da aprile in poi avrà le seguenti possibilità:

- la Quota A dovrà essere pagata con i bollettini Mav inviati dall'Enpam. L'addebito diretto decorrerà dal prossimo anno;
- per il pagamento della Quota B invece l'addebito diretto partirà da quest'anno ad ottobre.

Con la domiciliazione bancaria tutti i contributi possono essere pagati in unica soluzione (31.10) oppure in due (31.10, 31.12) o cinque rate (31.10, 31.12, 28.02, 30.04, 30.06.2019), le ultime 3 rate sono maggiorate del solo interesse legale che attualmente corrisponde allo 0,8% annuo.

MEDICI CHE HANNO MODIFICATO L'ATTIVITÀ NEL CORSO DELL'ANNO 2018

I medici che nel corso del 2018 hanno modificato la propria posizione lavorativa (per iscrizione ad altra previdenza obbligatoria e sempreché il reddito libero professionale sia eccedente il reddito minimo) hanno diritto all'eventuale richiesta di contribuzione ridotta (che avrà effetto dal mese successivo a quello della nuova condizione lavorativa che dà diritto alla riduzione).

In tal caso il reddito libero professionale e relativo contributo verranno calcolati dall'ENPAM in dodicesimi.

- Per i neo iscritti dal 2018 l'ENPAM calcolerà il limite di € 4.462,00 o € 8.499,03 in dodicesimi, cioè nella misura esatta rispondente al contributo minimo dovuto per il 2018.

DICHIARAZIONE ON LINE PER I MEDICI E GLI ODONTOIATRI REGISTRATI AL SITO www.enpam.it OPPURE INVIO PER RACCOMANDATA

- Il modello D può essere compilato on line nella propria area riservata su www.enpam.it. In questo caso non è necessario inviare alcunché per posta. In caso di errore, è sufficiente ricompilare il modello on line: fa fede infatti l'ultima versione inviata. Se non si riceve una e-mail di conferma occorre ripetere la compilazione. Nella dichiarazione online occorre arrotondare la parte decimale 65,50 e 65,51 diventano 66,00; 65,49 diventa 65,00. Chi non potesse registrarsi al sito può utilizzare il modello D personalizzato ricevuto per posta e inviarlo per raccomandata (senza avviso di ricevimento) a ENPAM - Servizio Contributi ed Attività Ispettiva - CP 7216 - 00162 Roma.
- Nell'area riservata è possibile scaricare il Modello D.
- Ai fini delle detrazioni fiscali di cui alla dichiarazione 2020, relativa ai redditi dell'anno 2019, coloro che hanno smarrito la ricevuta del bollettino MAV per la quota B pagata per il 2019 potranno acquisire online nell'area riservata tale documento il prossimo anno.
- E' possibile anche acquisire le certificazioni dei pagamenti effettuati a titolo di regime sanzionatorio per la quota B.

SANZIONI

L'attuale regime sanzionatorio prevede, in caso di ritardo nell'invio del Modello D, l'applicazione di una sanzione in misura fissa pari a € 120,00. Per il ritardo nel pagamento dei contributi previdenziali dovuti è prevista:

- una sanzione in misura fissa pari all'1% del contributo, qualora il versamento sia effettuato entro 90 giorni dalla scadenza (entro il 29 gennaio 2020);
- qualora il versamento sia effettuato oltre tale termine, una sanzione, in ragione d'anno, pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) maggiorato di 5,5 punti, fino ad un importo massimo pari al 70% del contributo.



SONO A DISPOSIZIONE PRESSO LA NOSTRA SEDE PER LA CONSULENZA ALL'ISCRITTO O A PERSONA DI SUA FIDUCIA MUNITA DI DELEGA, PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO.

TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI ADEMPIMENTI

Tipo di attività svolta	Ammontare del reddito libero professionale netto sul quale pagare	Adempimenti connessi alla contribuzione percentuale
Medico esclusivamente libero professionista, collaboratori coordinati e a progetto, titolari di altre borse di studio, lavoratori occasionali, al di sotto dell'età pensionabile ENPAM Fondo Generale	a) - fino a 40 anni o se a contributo minimo Quota A ridotto: inferiore a € 4.462,00 esente - da 40 anni: inferiore a € 8.499,03 esente	- non deve presentare la dichiarazione dei redditi Mod. D 2019
I partecipanti ai corsi di formazione in medicina generale, possono pagare il 2% o il 17,50%	b) - fino a 40 anni o se a contributo minimo Quota A ridotto: superiore a € 4.462,00 soggetto - da 40 anni: superiore a € 8.499,03 soggetto	- deve presentare la dichiarazione dei redditi Mod. D 2019 entro il 31 luglio 2019. Pagherà il relativo contributo al ricevimento del bollettino MAV entro il 31 ottobre 2019.
Medico dipendente (*) (•) o convenzionato titolare con il SSN, oppure titolare di trattamento pensionistico obbligatorio (ex I.N.P.D.A.P., I.N.P.S., Fondi Speciali E.N.P.A.M. ecc.) al di sotto dell'età pensionabile del Fondo Generale ENPAM	a) Come sopra b) Come sopra	- non deve presentare la dichiarazione dei redditi (Mod. D 2019), e non può presentare la domanda di contribuzione ridotta (Mod. CR)
(*) il reddito "intra moenia", intra moenia allargata, prestazioni aggiuntive, ecc. prodotto nel 2018, se supera € 4.462,00 o € 8.499,03, obbliga al versamento del contributo del 17,50%. Può essere, a scelta dell'interessato, ridotto al 2%. L'importo percepito è inserito nel mod. "CU" al rigo 4 o altro stampato; modello che al medico viene rilasciato dal datore di lavoro		- può presentare la domanda di contributo ridotto allegando documento o autocertificazione in carta libera attestante tale diritto e la decorrenza dello stesso e presentare la dichiarazione all'ENPAM Mod. D 2019. Pagherà il relativo contributo al ricevimento del bollettino MAV entro il 31 ottobre 2019 oppure - può scegliere il pagamento al 17,50%, presentare la dichiarazione Mod. D 2019. Pagherà il relativo contributo al ricevimento del bollettino MAV entro il 31 ottobre 2019
(•) anche il reddito "extra moenia" è assoggettato alla contribuzione: lo stesso potrà essere rilevato dal Mod. Unico 2019 ed è assoggettato al 17,50% o all'8,75%	c) Non ha reddito libero professionale	- non deve presentare la dichiarazione dei redditi Mod. D 2019 e non può presentare la domanda di contribuzione ridotta
Medico già pensionato dell'E.N.P.A.M. del Fondo Generale, esercente la libera professione	d) L'intero importo qualunque sia il suo ammontare	- deve presentare la dichiarazione dei redditi (Mod. D 2019) scegliendo l'aliquota contributiva: 8,75% o 17,50%

Il reddito libero professionale deve essere considerato con esclusione delle voci inerenti e comunque connesse a rapporti già soggetti ad altra forma di previdenza obbligatoria (vedi Fondi Speciali ENPAM, INPDAP, INPS, ecc.) ed al netto della quota proporzionale delle spese sostenute per produrlo. Le somme versate all'ENPAM per il contributo percentuale sono interamente detraibili ai fini fiscali dall'imponibile IRPEF ai sensi dell'art. 10 comma 1 lett. e) del TUIR (DPR 917/1986).

ENPAM 17,50%, 8,75%, 2%



FEDER.S.P.eV.

Federazione Sanitari Pensionati e Vedove

NON SOLI MA SOLIDALI

Ricorsi alla Corte dei Conti contro taglio perequazione e pensioni Legge bilancio dicembre 2018

La riproposizione con la Legge di bilancio 2019 di ulteriori tagli ci ha indotto a ritenere che un'efficace difesa delle nostre pensioni non possa prescindere dalla sensibilizzazione e dalla mobilitazione di tutti i soggetti interessati e dal loro coinvolgimento nella protesta e nelle azioni legali.

Sono stati scelti per la nostra tutela due studi legali tra i più qualificati a livello nazionale. Per l'adesione ai ricorsi è richiesto

- un contributo di 100 € contro il blocco della parziale rivalutazione delle pensioni
- oppure un contributo di 150 € avverso la riduzione dei trattamenti pensionistici superiori a 100.000 € lordi annui (5.000 € netti mensili)
- nell'ipotesi di adesione ad entrambi i ricorsi, l'importo richiesto sarà pari a 230 €.

I costi sopra descritti sono presumibili in quanto legati al numero dei ricorrenti e sono nettamente inferiori a quelli praticati da altri studi legali perché le azioni promosse dalla nostra Federazione sono riservate esclusivamente ai Soci Federspev.

La FEDER.S.P.eV. con la CONFEDIR ed il FORUM PENSIONATI sta organizzando sul territorio assemblee regionali e provinciali, nel corso delle quali illustreremo i danni che subiremo dai tagli e le possibilità di recupero dalle azioni legali.

E' importante aderire numerosi per dare un segnale forte e fermare ulteriori interventi sulle pensioni; per fare ciò occorre il concorso di tutti.

**Il Presidente Nazionale
Prof. Michele Poerio**

Roma, 19 marzo 2019

Presso la sede della Federspev Provinciale (Ordine dei Medici di Alessandria - Via Pisacane, 21) sono disponibili i moduli per la preadesione al ricorso. E' possibile spedire agli interessati i moduli. I sottoscrittori per ora non devono fare altro; verranno successivamente contattati per il perfezionamento della pratica ed il pagamento.

Spedire alla Sezione Prov.le FEDERSPEV di Alessandria, presso Ordine dei Medici Via Pisacane, 21 - 15121 Alessandria

MODULO DI PRE-ADESIONE ALLE AZIONI LEGALI 2019 A TUTELA DELLE PENSIONI

(si prega di compilare in stampatello)

Io sottoscritto/a Dott./Prof. _____
(Cognome e Nome in stampatello)

CODICE FISCALE: _____

RESIDENTE _____ n. _____
in Via/P.zza/C.so:

CAP: _____ Città: _____ Prov.: _____ Regione _____

Nr. Telefono e/o Cellulare: _____
(obbligatorio)

E-Mail: _____

- Già DIPENDENTE PUBBLICO
- Già DIPENDENTE PRIVATO
- Con PENSIONI MISTE

IMPORTO PENSIONE PERCEPITO

- da 1.522,00 a 2.029,00 € lordi
- da 2.030,00 a 2.537,00 € lordi
- da 2.538,00 a 3.042,00 € lordi
- da 3.043,00 a 4.059,00 € lordi
- da 4.060,00 a 4.566,00 € lordi
- > 4.567,00 € lordi

Aderisco a

- ADESIONE RICORSO AVVERSO PARZIALE PEREQUAZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO IN GODIMENTO
- ADESIONE RICORSO CONTRO IL TAGLIO DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI SUPERIORI A € 100.000,00 lordi

Con la firma del presente atto, inoltre autorizzo, previa informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/03 e art. 13 GDPR (Reg. UE 2016/679) il trattamento dei miei dati personali per tutti i fini pertinenti alle necessità del giudizio.

In fede, _____

Data _____ Firma _____



SC Medicina Interna
Ospedale Santo Spirito Casale Monferrato

LO SCOMPENSO CARDIACO: REAL LIFE DI UNA PATOLOGIA COMPLESSA

Sabato 21 Settembre 2019

Hotel Candiani - Casale M.to (Via Candiani D'Olivola 36)

con il patrocinio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
della provincia di Alessandria, dell'ASL AL, del FADOI e della SISA

- 08.00 - 08.30 Registrazione partecipanti
08.30 - 09.00 Saluto delle Autorità
09.00 Presentazione del Congresso
Dott.ssa **Margherita Girino** - Dott. **Federico Nardi**
- 09.15 **SESSIONE I**
Introduzione "Aterosclerosi, fattori di rischio, ruolo del territorio"
Dott. **Luigi Gentile** - Dott. **Massimo Loporati**
- 09.30 Il ruolo del medico di famiglia nella stratificazione del rischio
Relatore: Dott. **Massimo Miglietta**
- 09.50 Il rischio cardio-vascolare residuo: a che punto siamo?
Relatore: Prof.ssa **Livia Pisciotta**
- 10.10 Lo scompenso cardiaco in Pronto Soccorso
Relatore: Dott. **Alberto Gerardi**
- 10.30 **LETTURA MAGISTRALE**
Lo Scompenso Cardiaco nelle Divisioni di Medicina Interna
Moderatori: Dott.ssa **Margherita Girino** - Dott. **Gianfranco Ghiazza**
Relatore: Dott. **Mauro Campanini**
- 11.15 **SESSIONE II**
La Clinica: "Approccio multidisciplinare allo scompenso"
Moderatori: Dott. **Giuseppe Bargerò** - Dott. **Massimo D'Angelo**
L' Ambulatorio di Medicina Interna e la diagnostica strumentale
- 11.20 Il monitoraggio pressorio circadiano. Indicazioni ed interpretazione
Dott. **Giuliano Pinna**
- 11.40 L'esperienza della Medicina Interna di Casale M.to
Dott.ssa **Francesca Massaro**
- 11.50 L'ecodoppler delle arterie renali
Dott. **Maurizio Rubin**
- 12.00 La CUS ultrasonografia venosa compressiva
Dott.ssa **Ramona Bonometti**
- 12.10 Lo scompenso cardiaco nel Reparto di Medicina Interna di Casale M.to
Dott.ssa **Anna Graziano**
- 12.20 Focus degli specialisti:
- 12.20 Ruolo del Cardiologo: La gestione dei NAO nel paziente fragile
Dott.ssa **Sara Delcre'**
 - 12.40 Ruolo dello Pneumologo: BPCO e OSAS come fattori predittivi?
Dott. **Piero Quaresima** - Dott.ssa **Gabriella Cervio** - Dott.ssa **Maria Paola Casazza**
 - 13.30 Ruolo del Nefrologo: microalbuminuria ed iperuricemia con e senza deposito di urati come fattori predittivi di ipertensione e di scompenso?
Dott. **Giovanni Calabrese** - Dott.ssa **Natalia Rossi**
 - 13.50 Ruolo dell'Epatologo: epatosteatosi come fattore predittivo?
Dott. **Vincenzo Boccaccio**
 - 14.10 Ruolo del Diabetologo: empaglifozin-cosa dicono i trials?
Dott. **Giuseppe Ghezzi**
- 14.30 Tavola rotonda: "NUOVI TRIALS: cosa dicono le prime evidenze su VALSARTAN/SACUBITRIL e sugli Ac-PCSK9?"
Dott. **Federico Nardi** - Dott.ssa **Margherita Girino** - Dott. **Mario Dealessi** - Dott. **Giuseppe Tortolina**
- 15.00 Take Home Message
16.00 Questionario di Apprendimento

SEGRETERIA SCIENTIFICA

Dott. **Mario Dealessi** - SC Medicina Interna - P.O. S. Spirito - Casale M.to (AL)

Dott. **Luigi Gentile** - Direttore Struttura Complessa di Diabetologia - ASL AT - Asti

“Oggi parliamo di gambe”



L'Attualità in Flebologia e in Linfologia.

Per l'iniziativa è stato richiesto l'autorevole Patrocinio di:

- Comune di Bosco Marengo
- FNOPI - Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche
- Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Alessandria
- Ordine dei Farmacisti di Alessandria
- Provincia di Alessandria

Sala Conferenze
Complesso di Santa Croce
Via XX Settembre 61

Bosco Marengo (AL) - 7 Giugno 2019

PROGRAMMA SCIENTIFICO

- 08.30 Registrazione dei Partecipanti.
 08.45 Apertura ed Introduzione del Convegno.

PRIMA SESSIONE

- Moderatori: Gianfranco Giffoni (Alessandria), Franco Ribero (Torino)**
 09.00 Pazienti flebologici illustri. **Piero Bonadeo (Tortona)**
 09.15 La MVC oggi: classificazione CEAP. **Franco Ribero (Torino)**
 09.30 Linfologia e Flebologia. **Alberto Macciò (Savona)**
 09.45 Appropriatazza diagnostica della MVC. **Maurizio Domanin (Milano)**
 10.00 Discussione sulle tematiche affrontate durante la prima sessione

SECONDA SESSIONE

- Moderatori: Aldo Crespi (Novara), Anna Lombardi (Novara)**
 10.20 MVC: Terapia Farmacologica Sistemica e Topica. **Alessandro Montobbio (Ovada, AL)**
 10.35 Dall'edema all'ulcera (MVC e classi avanzate C4-C6): prospettive e difficoltà. **Massimo Guazzotti (Alessandria)**
 10.50 Le medicazioni tecnologicamente avanzate: indicazioni e appropriatezza. **Umberto Cazzarò (Milano)**
 11.05 Ruolo degli integratori alimentari. **Piero Bonadeo (Tortona)**
 11.20 Trombosi Venosa Profonda e Tromboembolismo Venoso: clinica e attualità terapeutiche. **Laura Contino (Alessandria)**
 11.35 Trombosi Venosa Superficiale: clinica e attualità terapeutiche. **Laura Contino (Alessandria)**
 11.50 Ruolo della terapia compressiva in Flebologia. **Francesco Bruno (Torino)**
 12.05 Ruolo della terapia compressiva in Linfologia. **Alberto Macciò (Savona)**
 12.20 Discussione sulle tematiche affrontate durante la seconda sessione.

TERZA SESSIONE

- Moderatori: Francesco Bruno (Torino), Massimo Guazzotti (Alessandria)**
 14.00 La Scleroterapia oggi. **Stefano Zan (Torino)**
 14.15 Le Opzioni Chirurgiche. **Luigi Contessa (Torino)**
 14.30 Chirurgia Rigenerativa. **Claudio Ligresti (Asti)**
 14.45 Il ruolo del Fisiatra, del Fisioterapista e dell'Infermiere nella riabilitazione in Patologia Venosa e Linfatica. **Giancarlo Rovere (Alessandria)**
 15.00 Deambulazione e Posturologia. **Andrea Pesce (Tortona)**
 15.15 Ruolo dell'infermiere fra rete vulnologica e cure domiciliari integrate: analisi dei risultati. **Anna Lombardi (Novara)**
 15.30 Nuove esperienze: NPWT, Terapia Biofotonica e microinnesti cutanei. **Francesca Pasquali (Tortona)**

- 16.00 Come “navigare” fra gli strumenti a disposizione e il decalogo Health Literacy. **Aldo Crespi (Novara)**
 16.15 Discussione sulle tematiche affrontate durante la terza sessione
 16.40 Conclusioni e Take Home Messages, analisi conclusiva dei punti di forza e di criticità sui temi trattati per la definizione di un risultato condiviso
 17.00 Compilazione del questionario di apprendimento ECM e Chiusura dei Lavori Scientifici

Responsabili Scientifici

Dottor Piero Bonadeo: U.O.C. di Chirurgia - PO di Tortona
Dottor Massimo Guazzotti: già Direttore S.S. Vulnologia - ASLAL

E.C.M. - Educazione Continua in Medicina

Il Convegno è accreditato per il riconoscimento dei crediti ECM per N° 100 partecipanti appartenenti alle seguenti figure professionali: **Medico Chirurgo** (Chirurgia Generale, Chirurgia Vascolare, Ematologia, Medicina Generale, Medicina Interna, Medicina Fisica e Riabilitazione, Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza, Angiologia, Geriatria), **Farmacisti** (Territoriali e Ospedalieri), **Infermieri** e **Fisioterapisti** ed assegnerà n. 7 crediti formativi ECM. L'assegnazione dei crediti formativi sarà subordinata alla partecipazione effettiva all'intero programma formativo ed al superamento della verifica di apprendimento con almeno il 75% delle risposte corrette. L'attestato, riportante il numero di crediti formativi, verrà inviato a mezzo e-mail al partecipante dopo aver effettuato tali verifiche. Superato il numero massimo di iscrizioni e per professioni/discipline differenti da quelle accreditate, non sarà possibile rilasciare crediti formativi.

Provider e Segreteria Organizzativa

Rosa D'Eventi
 Via Marcello Staglieno, 10/15 - 16129 Genova
 Tel. +39 010 5954160, Fax: +39 010 585022
 E-mail: rosadeventi@rosadeventi.com
 Ulteriori informazioni sono disponibili visitando il sito:
www.rosadeventi.com

Provider

Rosa D'Eventi (Provider Standard RES, FSC, FAD, n° 4753 è accreditato dalla Commissione Nazionale ECM a fornire programmi di formazione continua per tutte le Professioni Sanitarie. Il Provider si assume la responsabilità per i contenuti, la qualità e la correttezza etica di questa attività ECM.

Obiiettivo Formativo

Documentazione Clinica. Percorsi Clinico-Assistenziali Diagnostici e Riabilitativi, Profili di Assistenza - Profili di Cura.



LA SALUTE MENTALE COME PARTE INTEGRANTE DEL BENESSERE UMANO

Analisi del contributo dei Servizi Psichiatrici

con il patrocinio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Alessandria

Martedì 25 Giugno, ore 9.00

Salone di Rappresentanza, Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo
Via Venezia, 16 - Alessandria



Provider ECM Standard n° 288
N° accreditamento 288- 265784
N° crediti ECM: 4
Evento scientifico accreditato per: Medici Chirurghi, Psicologi,
Infermieri, Educatori professionali.

Responsabile Scientifico:
Dr. A. Amerio

Iscrizioni:
scuola.igiene@univr.it

PROGRAMMA DELL'EVENTO SCIENTIFICO

8.30-9.00 Registrazione dei partecipanti
9.00-9.30 Introduzione e saluti dei Direttori Generali e delle Istituzioni – **C. Corbascio, A. Amerio**
G. Centini – Direttore Generale ASO Alessandria
G. Messori Ioli – Direttore Generale ASL Asti
R. Balduzzi – Ministro della Salute 2011-2013
9.30-10.30 Sessione I
Moderano: **M. Desperati, P. Zeppego**
Determinanti sociali e salute mentale
G. Costa – Servizio Sovrazonale di Epidemiologia, Torino
La valutazione delle cure in Psichiatria. Analisi dei sistemi regionali per la Salute Mentale


F. Starace – Consiglio Superiore di Sanità, Roma
11.00-12.00 Sessione II
Moderano: **C. Corbascio, P. Zeppego**
La Salute Mentale in Piemonte
A. Amerio – ASO Alessandria
Il ruolo dei Servizi Psichiatrici e a quali domande devono rispondere
G. Tognoni – Università di Milano
12.00-12.30 Discussione e Conclusioni
12.30-12.45 Verifica dell'apprendimento e chiusura del corso

Graduatoria unica regionale definitiva, valida per il 2019, dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali

E' stata pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte n. 14 del 04.04.2019 per rettifica errore materiale contenuto nella graduatoria definitiva Specialisti Ambulatoriali precedentemente inserita sul Bollettino Ufficiale n. 13 del 28.03.2019, ed approvazione e pubblicazione della graduatoria regionale definitiva dei medici specialisti ambulatoriali, valida per il 2019, che sostituisce integralmente quella approvata e precedentemente pubblicata sul BURP n. 13 del 28.03.2019. E' possibile prendere visione della graduatoria sul sito dell'Ordine.

Comunicazione telematica con l'Ordine

Invitiamo gli iscritti ad inviare all'Ordine i propri indirizzi e-mail e PEC aggiornati tramite il sottoriporato modulo



All'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Alessandria
Via Pisacane, 21
15121 Alessandria
e-mail: omceo@ordinemedici.al.it
pec: ordinemedicial@postacert.com

Il sottoscritto Dott.

comunica di seguito i propri indirizzi:

e-mail

PEC

Firma

Informativa sul trattamento dei dati secondo il Regolamento UE 679/2016 e il D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni si informa che i dati comunicati sono raccolti e trattati con strumenti informatici e detenuti presso la sede dell'Ordine in conformità al D.L.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233 e al DPR 5 aprile 1950, n. 221, al solo fine dei compiti ivi previsti e allo scopo di gestione della posta elettronica.

IL PRESIDENTE
Dott. Mauro Cappelletti

Acconsento al trattamento dei miei dati secondo l'informativa proposta.

Data Firma

DEPOSITO TITOLI DI STUDIO presso la sede dell'Ordine

Nel rispetto dell'art. 3, commi 3 e 4 del D.P.R. n. 221/1950 l'Ordine deve tenere gli albi costantemente aggiornati.

E' pertanto obbligatorio per tutti gli iscritti depositare presso la Segreteria dell'Ordine i titoli di studio conseguiti, specialità, ecc.

E' possibile avvalersi dell'autocertificazione per comunicare il conseguimento dei suddetti titoli, utilizzando gli appositi moduli reperibili presso la Segreteria dell'Ordine ed indicando tutte le notizie riguardanti la specialità conseguita.

APERTURA STUDI DENTISTICI NEL MESE DI AGOSTO

L'Ordine organizza anche quest'anno un servizio di pubblica utilità e sta predisponendo l'elenco degli studi dentistici aperti nel mese di agosto. L'elenco sarà a disposizione dei giornali della provincia per la pubblicazione e del pubblico che sovente si rivolge all'Ordine per reperire un dentista in tale periodo.

Si invitano pertanto i Colleghi dentisti a segnalare al più presto l'eventuale apertura del loro studio in tale periodo, indicando l'ubicazione dello stesso ed il numero telefonico.

Rinnovata dalla FNOMCeO la convenzione ARUBA per l'ACQUISIZIONE O IL RINNOVO DELLA PEC da parte degli interessati



Modalità di accesso alla propria PEC

IL CANONE TRIENNALE complessivo a carico dell'iscritto per la Casella PEC di Aruba (rinnovo o nuova attivazione) è rimasto di euro 4,00 + IVA).

Il codice convenzione assegnato da ARUBA al nostro Ordine è sempre: OMCEO-AL-0056

PROCEDURA NUOVA ATTIVAZIONE CASELLA PEC

PER PROCEDERE ALL'ACQUISTO DI UNA NUOVA PEC L'ISCRITTO PUÒ CONNETTERSI AL PORTALE ARUBA PEC "WWW.PEC.IT" E CLICCARE SU "CONVENZIONI", DOVE POTRÀ DIGITARE IL CODICE CONVENZIONE DELL'ORDINE AVUTO DA FNOMCEO, OPPURE CLICCARE DIRETTAMENTE SU [HTTPS://WWW.PEC.IT/CONVENZIONI.ASPX](https://www.pec.it/convenzioni.aspx)

PROCEDURA RINNOVO CASELLA PEC

In fase di scadenza il titolare della casella riceverà, alla mail di riferimento presente nei dati intestatario, la seguente comunicazione che informa della prossima scadenza della casella:

"Gentile Cliente,

la casella di posta Elettronica Certificata NOMECASELLA scadrà in data: DATASCADENZA.

Per effettuare il rinnovo è sufficiente cliccare sul seguente link: <http://www.pec.it> e seguire la procedura.

Al termine dell'ordine di rinnovo verrà inviata un'e-mail riepilogativa in cui saranno indicati:

- ID ORDINE da inserire nella causale di pagamento;
- IMPORTO da versare;
- Estremi per effettuare IL PAGAMENTO (carta di credito, Paypal, bollettino postale, bonifico).

Pagando con carta di credito o Paypal avrai il vantaggio di vedere registrato subito il tuo pagamento.

Precisiamo che il pagamento anticipato dell'ordine di rinnovo, non comporterà variazioni alla prossima data di scadenza del servizio."

IMPORTANTE - SCADENZA DELLA PEC

Il giorno successivo alla data di scadenza, qualora non risultino pervenuti l'ordine di rinnovo ed il relativo pagamento, il servizio verrà disattivato e la casella cesserà di funzionare.

ATTENZIONE

Nel caso in cui la casella comunicata al Registro delle Imprese non venisse rinnovata, sarà necessario comunicare al Registro una nuova casella in sostituzione di quella scaduta.

Per procedere all'ordine di rinnovo sarà necessario utilizzare il link riportato nella mail o entrare sul sito (www.pec.it), cliccando sulla sezione <<Rinnovi.>>

Sarà necessario inserire le credenziali:

- O LA LOGIN@ARUBA.IT

- O IL NOME DELLA CASELLA PEC CHE SI DESIDERA RINNOVARE E POI LA RELATIVA PASSWORD

MODALITÀ DI ACCESSO

Per accedere alla propria PEC di Aruba occorre:

- entrare nel portale Aruba PEC "www.pec.it" e cliccare su webmail. Si aprirà la pagina e si potrà quindi inserire indirizzo PEC e password.

AAA Cercasi

La Fondazione Edo ed Elvo Tempia ricerca personale medico per attività di Cure palliative domiciliari e in Hospice per territorio Provincia di Vercelli, con i seguenti requisiti: laurea in Medicina e Chirurgia e qualificazione in Cure Palliative per medici o Scuola di Specializzazione equipollenti: Anestesiologia e Rianimazione, Geriatria, Neurologia, Oncologia, Radioterapia, Pediatria, Ematologia, Malattie Infettive, Medicina Interna; iscrizione all'Ordine dei Medici-Chirurghi.

Gli interessati sono pregati di inviare il proprio CV o richiesta informazioni a segreteria.generale@fondazionetempia.org

Angelica Mercandino

Responsabile comunicazione e fundraising
Fondazione Edo ed Elvo Tempia - Onlus
via Malta, 3 - 13900 Biella (BI) - Italy
mob: +39 347 7578135
tel: +39 015 351830
fax: +39 015 21116
e-mail: angelica.mercandino@fondazionetempia.org
web: www.fondazionetempia.org

Vi contattiamo dall'Ufficio Sviluppo Risorse Umane della cooperativa Proges, servizi integrati alla persona. Stiamo cercando la figura di un medico specializzato in medicina fisica e della riabilitazione che possa collaborare in un nostro centro diurno per disabili ad Alessandria. La collaborazione è di 24 ore all'anno da ripartire nei diversi mesi. Vi chiediamo cortesemente la possibilità di poter pubblicare la nostra richiesta presso il vostro ordine

Sironi Rossella

Proges | Cooperativa Sociale Onlus
Ufficio Sviluppo Risorse Umane
0521600349
rossella.sironi@proges.it

RICORDIAMO

DOTT. MARIO DI MARCO

di anni 62, medico di medicina generale, improvvisamente deceduto il 26 maggio 2019 ad Alessandria. Rinnoviamo alla Famiglia in lutto le più sentite ed affettuose condoglianze.

ALBI PROFESSIONALI

MEDICI CHIRURGHI

Iscritti al 31.05.2019

N. 2033

ODONTOIATRI

Iscritti al 31.05.2019

N. 385

Duplici iscritti: N. 196

Calendario Appuntamenti Culturali

07.06.2019 - 08,30 - 17,00
(1) Complesso di Santa Croce - Bosco Marengo (Via XX Settembre, 61)

OGGI PARLIAMO DI GAMBE - L'ATTUALITÀ IN FLEBOLOGIA E IN LINFOLOGIA

Sono stati assegnati 7 crediti ECM

25.06.2019 - 08,30 - 12,45
(2) Salone di Rappresentanza dell'Azienda Ospedaliera di Alessandria (Via Venezia, 16)

LA SALUTE MENTALE COME PARTE INTEGRANTE DEL BENESSERE UMANO - ANALISI DEL CONTRIBUTO DEI SERVIZI PSICHIATRICI

Sono stati assegnati 4 crediti ECM

21.09.2019 - 08,00 - 16,00
(3) Hotel Candiani - Casale M.to (Via Candiani D'Olivola, 36)

LO SCOMPENSO CARDIACO: REAL LIFE DI UNA PATOLOGIA COMPLESSA

Sono stati richiesti i crediti ECM

(1) Convegno organizzato dai Dottori Massimo Guazzotti e Piero Bonadeo con il patrocinio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Alessandria, dell'Ordine Provinciale dei Farmacisti di Alessandria, della FNOPI-Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche, della Provincia di Alessandria, del Comune di Bosco Marengo.

(2) Convegno organizzato dal Dipartimento Interaziendale di Salute Mentale ASO AL - ASL AT - ASL AL e dell'UPO-Università del Piemonte Orientale con il patrocinio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Alessandria.

(3) Convegno organizzato dalla SC di Medicina Interna dell'Ospedale Santo Spirito di Casale M.to - ASL AL con il patrocinio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Alessandria, dell'ASL AL, del FADOI e della SISA.

Si pregano gli interessati di segnalare con tempestività le date di ogni incontro.



Direttore Sanitario
Dott. Giuseppe Stassano
Specialista in Igiene

ALESSANDRIA
Corso Cento Cannoni, 18
Tel. 0131/254745 - Fax 0131/235886

PRELIEVI h. 8-10
SENZA PRENOTAZIONE

REFERTI h. 15/16

Punto prelievi
TORTONA
Piazza delle Erbe, 5/c
(presso Poliambulatorio
Omodeo Zorini)

PRELIEVI LUNEDI'
E GIOVEDI' h. 8-9,30



**PARTICOLARI AGEVOLAZIONI
AGLI ISCRITTI ALL'ORDINE DEI MEDICI
CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA
ED AI LORO FAMILIARI**



**ASSICURAZIONE R.C. AUTO
FURTO INCENDIO KASKO**



**ASSICURAZIONE
ABITAZIONE**



**PREVIDENZA
INTEGRATIVA**



**RESPONSABILITÀ
CIVILE
PROFESSIONALE**



**ASSICURAZIONE
INFORTUNI**